

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

397^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DISEGNI DI LEGGE
DIMISSIONI DEL SENATORE PIETRO PADULA		Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento:
PRESIDENTE	3	«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione» (Approvato dalla Camera dei deputati) (1623);
DISEGNI DI LEGGE		«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (1628);
Cancellazione dall'ordine del giorno	3	«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (1629);
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	3	«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (1630);
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti con le Comunità europee» (1631);
Trasmissione	4	
CORTE COSTITUZIONALE		
Ufficio di presidenza	4	
Trasmissione di sentenze	4	
CORTE DEI CONTI		
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	4	
GOVERNO		
Richieste di parere per nomine in enti pubblici	5	

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici» (1632):

PRESIDENTE	Pag. 5 e passim
GARIBALDI (PSI), relatore	5, 16
* SIGNORELLI (MSI-DN)	6
LOPRIENO (Sin. Ind.)	7
DE SABBATA (PCI)	7, 13, 18
JANNELLI (PSI), relatore	8
TARAMELLI (PCI)	9, 17
* RASTRELLI (MSI-DN)	10
MURMURA (DC), relatore	10
BIGLIA (MSI-DN)	12
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro	14
* PISTOLESE (MSI-DN)	17
DE CINQUE (DC), relatore	17
COLOMBO SVEVO (DC), relatore	18

Esame di questioni procedurali, con riferimento all'articolo 44, terzo comma, del Regolamento:

«Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia» (155), d'iniziativa del senatore Milani Eliseo e di altri senatori

Proroga del termine per la presentazione della relazione:

JANNELLI (PSI)	19
PASQUINO (Sin. Ind.)	20

Discussione:

«Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili» (1466) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri; Patria ed altri; Patria ed altri; Amadei e Fiandrotti; Piro ed altri);

«Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio» (228), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori

Approvazione del disegno di legge n. 1466:

PRESIDENTE	20, 21
FERRARI-AGGRADI (DC)	20, 21

* SEGA (PCI)	Pag. 21
BEORCHIA (DC), relatore	22
CAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze	23
NEPI (DC)	32

Votazione finale e approvazione:

«Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori» (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati) (1485):

BEORCHIA (DC), f.f. relatore	33
TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro	33
* SEGA (PCI)	39

«Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti», d'iniziativa dei deputati Fiandrotti e Diglio; Cristofori ed altri; Ferrari Giorgio ed altri (Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati) (1439):

SPANO Ottavio (PSI), f.f. relatore	39
LECCISI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	39

Approvazione:

«Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia» (Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati) (1459):

FRANZA (PSDI), relatore	54
SIGNORI, sottosegretario di Stato per la difesa	54

Assegnazione	55
--------------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	56
Annunzio di interpellanze e interrogazioni ..	56, 57
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	59

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 21 GENNAIO 1986

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Angeloni, Brugger, Carta, Cimino, Crollalanza, Giugni, Milani Eliseo, Postal, Riva Massimo, Sellitti, Tanga, Vella, Vitellone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giust, a Parigi, per il *Bureau* del Consiglio d'Europa.

Dimissioni del senatore Pietro Padula

PRESIDENTE. Il senatore Padula ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 14-1-1986

Al Presidente del Senato
Sen. Prof. Amintore FANFANI
Palazzo Madama

Signor Presidente,

gli impegni politici ed amministrativi che ho ritenuto di assumere accettando l'elezione alla carica di Sindaco di Brescia mi costringono a chiederLe di proporre all'Assemblea che Ella autorevolmente presiede di prendere atto della mia volontà di proseguire nella funzione amministrativa rimettendo il mandato parlamentare.

Mentre esprimo a Lei e a tutti i colleghi i sensi della mia profonda gratitudine per la intensa e proficua esperienza che ho avuto modo di vivere nell'aula del Senato, La prego di accogliere i miei più cordiali saluti.

f.to Pietro PADULA»

Trattandosi di un caso di incompatibilità, il Senato non può che prendere atto delle predette dimissioni.

Al collega Padula invio, a nome dell'Assemblea e mio personale, il saluto più cordiale e l'augurio più fervido di buon lavoro presso il Comune di Brescia, con il più vivo apprezzamento per l'importante contributo da lui dato ai lavori del Senato.

Disegni di legge, cancellazione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. In data 15 gennaio 1986, il senatore Garibaldi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande» (1583).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PANIGAZZI ed altri. — «Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312,

recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» (1467);

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217, e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE» (1425) (*Approvato dalla 14^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseiani e loro familiari» (1426) (*Approvato dalla 14^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 18 dicembre 1985, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Cascia, per violazione dell'articolo 1174 del Codice della navigazione (inosservanza di norme di polizia portuale) (*Doc. IV, n. 66*);

contro il senatore Marchio, per violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore) (*Doc. IV, n. 67*).

Corte costituzionale, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 14 gennaio 1986, ha comunicato di aver nominato Vice Presidente della Corte stessa il giudice costituzionale professor Antonio La Pergola.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 14 gennaio 1986, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copie delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale:

dell'articolo 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo modificato dall'articolo 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonché dell'articolo 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni. Sentenza n. 5 dell'8 gennaio 1986. (*Doc. VII, n. 82*);

dell'articolo 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per ipotesi di redditi del genitore a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso da quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da pensione. Sentenza n. 8 dell'8 gennaio 1986. (*Doc. VII, n. 83*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 gennaio 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo

1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della croce rossa, per gli esercizi dal 1979 al 1983 (*Doc. XV*, n. 93).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.

Governo, richieste di parere per nomina in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 novembre 1984, n. 775, e della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Mario del Vecchio a componente del Comitato tecnico-amministrativo per la Gestione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (n. 104).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione» (1623) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (1628);

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (1629);

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (1630);

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti con le Comunità europee» (1631);

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici» (1632)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ad alcuni disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, relatore. Il provvedimento all'esame, che reitera in veste organica un decreto-legge del 9 settembre scorso, decaduto il 25 novembre, reca provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

La questione è stata fatta oggetto di un ampio dibattito. Io posso aggiungere, come ho già fatto, che il decreto n. 667 migliora ed assume una veste più organica rispetto al precedente, in quanto affronta il problema della riduzione del fosforo nei detersivi e altresì si fa carico degli oneri finanziari relativi ai processi inevitabili di depurazione senza i quali il fenomeno lamentato resterebbe quasi del tutto immutato, ben poco avvantaggiandosi della sola riduzione del fosforo nelle varie qualità di detersivi. Il decreto inoltre prevede interventi di carattere finan-

ziario per le inevitabili opere di riconversione nel settore industriale ed infine prospetta studi e monitoraggi per le ricerche delle sostanze alternative.

Il provvedimento all'esame è quindi efficiente, efficace e funzionale e contiene i presupposti per raggiungere gli obiettivi prefissi. L'urgenza di affrontare il fenomeno è ormai scontata ed io pertanto rassegno qui le deliberazioni della Commissione che ha riconosciuto i presupposti di necessità ed urgenza, richiesti dalla Costituzione.

SIGNORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi dispiace che un problema così serio e così semplice, nello stesso tempo, sia andato complicandosi in tutti questi mesi — e sono molti — durante i quali abbiamo parlato della eutrofizzazione e abbiamo cercato di capire quali fossero i problemi a monte e quelli a valle, problemi che sono alla nostra considerazione. Abbiamo dovuto parlare della eutrofizzazione per alcuni motivi fondamentali, il primo dei quali è quello di doverci adeguare alle direttive della CEE, altrimenti saremmo rimasti molto indietro — come suole accadere qui in Italia — perchè non ci siamo mai preoccupati del fatto che l'eutrofizzazione costituisce una situazione antica e una condizione di degrado. Quando essa è apparsa nel nostro mare e soprattutto in quello Adriatico — infatti il fenomeno si verifica particolarmente in questo mare a causa anche di particolari situazioni del bacino dell'alto Adriatico, come abbiamo detto varie volte, per il ristagno delle acque nel delta padano e per il fatto che abbiamo consentito che i fiumi e i laghi trasportassero sostanze che potevano, poi, a valle, eutrofizzare —, non abbiamo pensato che l'eutrofizzazione dei mari comporta, come primo, complesso problema, quello della eutrofizzazione e del degrado dei fiumi e dei laghi.

Ma, vivaddio, quando abbiamo registrato i cattivi odori dell'Adriatico ed abbiamo visto quelle colorazioni inquietanti, quando abbia-

mo visto che i pesci morivano appunto perchè l'ossigeno veniva consumato dalla clorofilla che comporta determinati processi chimici, dei quali l'ossigeno è il momento fondamentale, allora il problema è esploso. Poi sono venuti fuori problemi ed interessi ancora più vasti perchè si è indicata proprio nei detersivi la causa di maggiore inquinamento dei mari.

Non voglio tornare a dire quello che mi è toccato dire, per mia sventura, varie volte, sia in Commissione che in Aula, ma mi sembra che stiamo esagerando nella fretta perchè i decreti-legge dovrebbero liberarci da problemi che sono emergenti, ma che emergenti sono diventati all'improvviso.

Ma come si può dire che entro il 15 febbraio potremo disporre delle sostanze che possono sostituire il fosforo dei detersivi? Ma come si può dire che il 25 per cento del fosforo contenuto nei detersivi è responsabile dei fenomeni di eutrofizzazione? Però, delle altre cause non si parla e si sfiora appena, in questo disegno di legge, il problema riguardante quella montagna enorme di fosforo che arriva nei mari.

Come si può pretendere in poche settimane di individuare le sostanze che possono sostituire il fosforo dei detersivi? Bisogna tener conto, come ho già detto in un mio precedente intervento, che l'NTA è sotto giudizio. Intanto si tratta di una sostanza di cui non conosciamo la composizione, e perciò nemmeno sappiamo quale quantità possa essere immessa senza danno; sappiamo soltanto che rimuove i metalli pesanti dal nostro organismo. Il fosforo, viceversa — non dico in dosi massicce come sembra che siano in giro da parecchi anni a questa parte — fa, bene o male, parte della nostra composizione ossea e organica. Ma come si fa a dire che potremo in maniera obbligata — qui si parla di obbligo — entro il 15 febbraio studiare ed individuare sostanze che possano sostituire il fosforo? Nel mondo questo NTA è sotto giudizio, perchè sembra che possa provocare anche fenomeni cancerogeni; nel Canada si beve tranquillamente dalle fontane perchè non c'è alcuna limitazione ed è libero di circolare. In altre nazioni, invece, desta una preoccupazione enorme.

Io reputo che questa fretta, come al solito, invece di aiutarci a risolvere un problema che comporta, evidentemente, anche responsabilità politiche, induca a presentare il disegno di legge che ci saremmo aspettati di avere dopo tutti i mesi in cui abbiamo discusso — ci siamo anche dilaniati in quest'Aula — nei quali abbiamo visto anche un certo disegno di legge precedente che veniva fatto saltare a seguito della presentazione di alcuni emendamenti, da parte di alcune forze politiche.

LOPRIENO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, premetto, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente, il nostro orientamento favorevole a riconoscere la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge in discussione. Occorre tuttavia sottolineare come la volontà del Governo di intervenire con decretazione d'urgenza in questa materia abbia prodotto, finora, soltanto un notevole ritardo nella possibilità reale di interventi risolutivi nei riguardi di questo fenomeno negativo ambientale.

Voglio ricordare che le ragioni addotte dal nostro Gruppo di opposizione al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità al precedente decreto in materia, quello emanato dal Governo il 9 settembre 1985, si fondavano proprio sul fatto che tale decreto, interferendo con la discussione finale in Aula del disegno di legge analogo e più completo, n. 981, discusso, elaborato ed approvato in Commissione in questo ramo del parlamento, avrebbe provocato soltanto ritardi nell'emanazione di norme positive per interventi risolutivi nella lotta contro l'eutrofizzazione.

I fatti ci hanno dato ragione ed oggi ci troviamo qui a discutere questo decreto avendo perduto quattro mesi determinanti per un provvedimento a carattere ambientale, senza che si siano ancora affrontati, in sede industriale ed amministrativa, i problemi connessi con la trasformazione tecnologica dei prodotti della detergenza. Questi ritardi possono determinare ulteriori interfe-

renze sull'applicazione pratica della normativa presente nel decreto.

Ci auguriamo perciò che la discussione di merito si svolga nel modo più rapido possibile in questa Assemblea, per concludere su un provvedimento atteso, oltre che dalle associazioni ambientaliste, soprattutto dalle popolazioni interessate agli effetti negativi prodotti sull'ambiente dalla eutrofizzazione.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Era stata facile la nostra previsione quando protestammo contro l'uso del decreto-legge, uso ripetuto dal Governo anche nel momento in cui un provvedimento ordinario stava per giungere a conclusione. Eravamo stati facili profeti nell'affermare che non si sarebbe guadagnato tempo e del resto la reiterazione del decreto ha dimostrato che in realtà così è accaduto: il tempo non si è guadagnato e si è invece compiuto un altro atto non corretto per quanto riguarda i rapporti fra Governo e Parlamento e il rispetto della Costituzione.

Ho un solo compiacimento da esprimere, cioè il fatto che anche l'altro ramo del Parlamento ha finalmente votato la soppressione del secondo comma dell'articolo 15 del decreto-legge, contenente la norma che lascia salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici insorti sulla base del decreto-legge decaduto, norma che non può essere contenuta nel decreto-legge stesso e che rimane affidata dalla Costituzione alla competenza unica del Parlamento e quindi ad un provvedimento di legge, sia che si tratti di quello di conversione, sia che si tratti di un testo legislativo autonomo.

Su tale questione prendo atto del comportamento dell'altro ramo del Parlamento, accantonando per ora la questione procedurale, cioè relativa al Regolamento, il quale, secondo me, dà la facoltà di pronunciarsi, anche in questo ramo, nonostante la soppressione approvata dalla Camera, sulla possibilità di far decadere il secondo comma dell'articolo 15. Del resto, proprio per il fatto che questo ramo del Parlamento in astratto può reintro-

durre la norma soppressa dalla Camera, rimane aperta la facoltà di pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, a favore della soppressione. Accantonano però tale questione, perchè mi sembra che nel merito possa essere risolta e che non sia necessario insistere sul fatto procedurale. D'altra parte vi torneremo sopra in questa stessa seduta, in quanto vi è un'analogia norma contenuta in un altro decreto.

Per il resto il Gruppo comunista non si oppone al fatto che il disegno di legge possa proseguire il suo *iter*, ma lascia al Governo tutta la responsabilità per avere creato un'urgenza che non esisteva, che è artificiosa e che, quindi, non va riconosciuta.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1623

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».

Ha facoltà di parlare il relatore.

JANNELLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è stato ripresentato dal Governo il decreto-legge concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Come voi sapete, questo ramo del Parlamento già approvò il decreto-legge presentato a suo tempo dal Governo; l'altro ramo del Parlamento, però, non ha avuto il tempo materiale di convertire in legge il decreto-legge avente lo stesso contenuto. Pertanto il Governo si è trovato nella necessità e nell'urgenza di ripresentare all'esame del Parlamento un decreto-legge di uguale tenore.

La Commissione si è espressa a maggioranza, con l'astensione del Gruppo comunista, per il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge. Tuttavia,

la Commissione, sempre a maggioranza, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti di costituzionalità per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 2 che così recita: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561». Non perchè non si riconosca la necessità di provvedere a disciplinare con legge e con una normativa specifica i rapporti che fossero insorti a seguito del decreto-legge precedente, non convertito in legge; ma perchè giustamente si è ritenuto che il Governo, nel presentare il decreto-legge, non può inserire una norma siffatta, dato che l'articolo 77 della Costituzione, all'ultimo comma, recita: «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». C'è, pertanto, una riserva per il Parlamento di disciplinare i rapporti giuridici sorti in seguito all'emanazione di decreti-legge non convertiti, per cui il Governo — Potere esecutivo — che ha soltanto in via eccezionale, o dovrebbe avere in via eccezionale, questa potestà legislativa, non può arrogarsi la facoltà e il diritto di regolare con un decreto-legge i rapporti sorti in seguito al decreto-legge non convertito.

Del resto, quest'Assemblea già si è espressa sul punto quando esaminò il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale perchè in questo decreto, all'articolo 8, venivano riportate testualmente queste frasi, ormai di rito, che dicono «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati» e «hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge non convertito».

In quella occasione ci fu un magistrale intervento del senatore Bonifacio il quale fece rilevare come non si potesse assolutamente riconoscere la necessità e l'urgenza ad una norma siffatta e come il Governo non potesse mettere in un decreto-legge una norma che regolava i rapporti insorti in vigenza

del decreto-legge non convertito; il Senato approvò questa tesi tanto è vero che allora si sopprime l'articolo 8 che divenne, con la legge di conversione, l'articolo 2 che replicò appunto il testo dell'articolo 8 del decreto-legge poi convertito.

Come Commissione, chiediamo all'Assemblea di riconoscere i presupposti di costituzionalità e di urgenza al decreto-legge che ci viene presentato e che concerne appunto le misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno; si riconosce la necessità e l'urgenza perchè, come sapete, l'obiettivo principale e del Parlamento e del Governo è quello di produrre delle norme e delle discipline che possano alleviare la disoccupazione che è veramente elevata, nel miglior modo possibile, nel Mezzogiorno d'Italia.

Tuttavia, proprio per quel rispetto che dobbiamo ai principi della Costituzione e a un corretto rapporto tra i poteri dello Stato non possiamo non rendere noto l'avviso della Commissione, che ritengo sarà condiviso da questa Assemblea così come condivise la tesi del senatore Bonifacio quando esaminammo quel decreto-legge di cui ho ricordato la data e l'oggetto, non tanto per il fatto che non si riconosce la necessità e l'urgenza di disciplinare rapporti insorti sulla base di un decreto-legge emanato, quanto per il fatto che una norma siffatta e così formulata non può essere inserita in un decreto-legge che è appunto un provvedimento del Governo.

Pertanto, come Commissione, nel raccomandare una deliberazione concernente la sussistenza dei presupposti di costituzionalità, diciamo anche, per assicurare il Governo e il Ministro, che nella legge di conversione riporteremo, all'articolo che verrà poi fissato a seconda delle esigenze che verranno maturandosi una volta esaminato il testo, la norma che figura nel secondo comma dell'articolo 2 dell'attuale decreto-legge.

Queste sono le conclusioni della Commissione che rassegno all'Assemblea. (*Congratulazioni*).

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, questa mattina il nostro Gruppo ha affermato che non si opponeva al riconoscimento dei presupposti dell'urgenza. Però abbiamo anche rivolto un giudizio molto critico al Governo per questo decreto che è reiterato e per il pacco dei decreti che questa mattina in Commissione e ora in Aula siamo costretti ad esaminare.

Abbiamo comunque dato la nostra adesione, anche se criticamente, perchè abbiamo ben presente la situazione, in particolare per quanto riguarda i giovani, nel Meridione. Si tratta di una situazione drammatica per l'occupazione giovanile, per cui concordiamo sull'entità del fenomeno e sull'esigenza di porre in atto misure serie per alleviare questa situazione. La critica è rivolta ai tempi di questo decreto e all'uso dello strumento, perchè non possiamo dimenticare che questo è il risultato, oltre che delle giuste rivendicazioni e pressioni che il nostro Gruppo parlamentare ha svolto nel corso di questi anni per una più efficace politica di intervento nel Mezzogiorno, anche di un impegno assunto dal Governo fin dal 14 febbraio 1984. Perciò, a ben due anni di distanza, si ricorre al decreto per adempiere ad un impegno assunto con le parti sociali, cui invece si sarebbe dovuto adempiere prima, per far fronte ad una situazione resa drammatica dal suo continuo aggravarsi, come è da tutte le parti denunciato. Per questo, pur se criticamente, abbiamo dato il nostro consenso al riconoscimento dei presupposti.

Concordiamo anche con la proposta formulata dal relatore per quanto riguarda il non riconoscimento dei presupposti in merito al comma secondo dell'articolo 2. Ne abbiamo discusso lungamente ancora questa mattina in Commissione, e la conclusione cui è pervenuta la maggioranza nella Commissione è che appunto questo comma non può trovare collocazione nel decreto. La Costituzione non consente al Governo di formulare una simile proposta; non può quindi trovare collocazione in un decreto la disposizione che siano fatti salvi gli atti compiuti nel periodo di vigenza del precedente decreto. La Costituzione riserva espressamente al Parlamento di regolamentare eventualmente gli effetti in-

sorti dalla vigenza del precedente decreto. Nè credo che possa aver rilevanza il dubbio da qualche parte avanzato che il non riconoscimento dei presupposti per questo comma possa interrompere una serie di atti che sono in corso, il che creerebbe delle difficoltà. Ma il Parlamento ha la possibilità di sanare retroattivamente con legge atti già compiuti; comunque, anche se dovesse verificarsi qualche difficoltà, il Parlamento non potrebbe mai rinunciare all'esercizio di una sua precisa prerogativa, che non può essere esercitata dal Governo poichè la Costituzione lo vieta.

Per questi motivi noi, per essere rispettosi della Carta fondamentale, non possiamo riconoscere i presupposti di necessità e urgenza per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **RASTRELLI.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto contrario dei senatori del Gruppo del Movimento sociale italiano in relazione ai requisiti di urgenza di questo decreto, che, come ha detto lo stesso relatore, è un decreto reiterato. C'è, alla base, una questione di principio che abbiamo sempre sostenuto e cioè che la semplice decadenza di un decreto estingue, per sua natura, i presupposti di urgenza nel momento in cui il decreto stesso viene ripresentato.

Io capisco che valutazioni di ordine politico, in relazione al problema gravissimo della disoccupazione nel Mezzogiorno, possano portare a giustificazioni formali del tipo di quelle sostenute testè dal senatore Taramelli, ma, per quanto ci riguarda, resta in piedi il discorso che un decreto, ancorchè assunto una volta con presupposti di urgenza, per il semplice fatto della sua non conversione non consente più la sua riproposizione negli stessi termini di urgenza e di necessità.

C'è una seconda valutazione di ordine politico che ci porta a sostenere questa tesi e cioè che il problema della disoccupazione nel Mezzogiorno e i tentativi di avviarlo a parziale soluzione attraverso incentivi alla imprenditorialità giovanile sono tali che avreb-

bero consentito, attraverso una proposta di legge e non un decreto-legge, un più ampio confronto parlamentare. E non ci si venga a dire che i tempi di approvazione del decreto sono necessariamente più brevi rispetto ai tempi di un disegno di legge ordinaria perchè in una materia di questo genere, stanti le dichiarazioni di tutte le forze politiche, si sarebbe potuto procedere in Commissione in sede legislativa per trovare il modo e i motivi di una impostazione risolutiva di questo problema diversa da quella che le norme — lo vedremo poi nell'esame di merito in una seconda fase — di questo decreto prevedono.

Sono questi i motivi per i quali annunciamo il voto contrario sui presupposti di necessità e urgenza relativi a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà, come proposto dal relatore, alla votazione per parti separate, nel senso che si porranno ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine al secondo comma dell'articolo 2 e, successivamente, in ordine alla restante parte del decreto.

Metto dunque ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente contrarie al riconoscimento dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza in ordine al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 786.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente favorevoli al riconoscimento dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza in ordine alla restante parte del decreto-legge n. 786.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, la 1^a Commissione, in sede d'esame dei presupposti di costituzionalità su questo decreto-legge per la finanza locale, ha ritenuto sussi-

stenti i requisiti suddetti per quasi tutto il provvedimento, tranne che per i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 e per l'intero articolo 28. La risposta positiva alla sussistenza dei requisiti, pronunciata a maggioranza da parte della Commissione, nasce da alcune constatazioni e da alcuni fatti che molto sinteticamente andrò ad esporre.

Anzitutto la scadenza, con il 31 dicembre 1985, di ogni disciplina in relazione alla finanza locale essendo, come tutti sappiamo, scaduta la validità del piano triennale per la stessa finanza locale.

Vi è, poi, l'obbligo per gli enti locali di redigere in tempi utili (perchè non sia un consuntivo, ma il preventivo) il bilancio per il 1986, dando così trasparenza, effettività, concretezza, snellezza all'attività amministrativa dei due livelli istituzionali, comune e provincia. Ciò non sarebbe possibile laddove non vi fosse una legge che, accanto ai trasferimenti, preveda il modo in cui gli enti locali possono fare fronte alle loro esigenze e necessità.

Anche la stessa istituzione di un nuovo tributo si appalesa indispensabile al momento attuale, visto che manca nella legge finanziaria una notevole somma per far fronte alle necessità degli enti locali. Inoltre, l'istituzione di un nuovo tributo per decreto-legge non costituisce una novità nel nostro ordinamento. È stato ricordato stamattina — credo che sia stato detto anche in sede di Commissione di merito — che alcuni tributi sia pure di natura transitoria, come la SOCOF, sono stati istituiti con decreto-legge, poi convertito in legge. Così come sono stati sanati i disavanzi per decine o per centinaia di miliardi, con decreti-legge: i vari decreti Stammati, Pandolfi, eccetera.

Quindi non vi è da menare scandalo o da muovere eccezioni perchè un nuovo tributo viene istituito con questo mezzo. Certo bisognerà, in sede di merito, valutare più approfonditamente le sue caratteristiche, cioè se questo nuovo tributo sia soltanto una tassa o sia, per alcuni riferimenti soggettivi, anche una imposta.

Espresso questo parere favorevole, debbo qui ricordare per completezza che, tuttavia, una legge per la finanza locale non può dimenticare l'imposizione di nuovi vincoli ai

comuni: non bastano infatti quelli nascenti dalle cosiddette fasce in materia sanitaria e assistenziale, senza la predisposizione di nuovi idonei mezzi di entrata capaci di coprire queste spese; non basta soltanto eccepire, in relazione a piccoli e modesti provvedimenti che dispongono alcuni miglioramenti per l'attività dei comuni o per il personale da essi dipendente, che manca la corrispondente voce di entrata o la previsione di spesa. E ciò è ancora più valido quando, come nel caso di specie, soprattutto i comuni meridionali e quelli delle zone economiche più diseredate del paese debbano affrontare tutti questi oneri.

Vi è il problema dei comuni dissestati: non è vero che i comuni siano molte volte dissestati per colpa degli amministratori, ma è il complesso dei trasferimenti di competenze col sistema alluvionale in capo ai comuni e alle province che ha determinato e che determina molte di queste situazioni pesanti e difficili.

Sono, questi, argomenti che riguardano il merito del provvedimento, il cui più rapido corso e la cui più meditata attenzione consentiranno, credo, di dare risposte valide ai due livelli istituzionali, dei quali non dobbiamo soltanto esaltare a parole la dignità e la presenza, dando invece ad essi in sede normativa poteri e possibilità di una presenza più viva nella vita del paese e della società italiana.

Abbiamo detto di no, proprio per questa preoccupazione della situazione economica degli enti locali per non gravarli di spese senza il corrispettivo di entrate, all'articolo 28, che voleva affidare agli enti locali competenze in materia di protezione civile in maniera indistinta, indifferenziata, non chiara, senza prevedere per essi la possibilità di far fronte a queste spese in maniera seria ed adeguata.

Abbiamo detto no alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione relativamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto non perchè non si condivida la preoccupazione e non si consenta sull'impegno di dare alla provincia, ente intermedio, nuove competenze e funzioni, attraverso anche un accorpamento per materia di queste funzioni e di queste competen-

ze, evitando la dispersione in vari enti locali o nello Stato delle spese per l'istruzione media superiore di secondo grado. Abbiamo detto di no, perchè, a prescindere dall'epoca, ad anno scolastico iniziato, da cui queste norme e trasferimenti dovevano decorrere, e a prescindere da una serie di altre valutazioni e considerazioni, pensiamo che, investendo questi commi il settore istituzionale, è molto meglio prendere provvedimenti attraverso una legge ordinaria, disciplinando in maniera compiuta e completa, senza dimenticanze, questo conferimento di nuovi compiti e funzioni.

Concludo perciò ricordando che mentre per il non riconoscimento dei presupposti di costituzionalità agli articoli 28 e all'articolo 11, commi 2, 3 e 4, il voto è stato unanime, per il complesso del provvedimento la sussistenza è stata espressione di un voto di maggioranza. Propongo all'Assemblea l'adozione di una decisione conforme alla deliberazione della 1^a Commissione.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Prendo la parola, onorevole Presidente, per dichiarare il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano al riconoscimento dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Come motivazione, in sintesi, addurrò queste tre ragioni. In primo luogo, le norme contenute in questo decreto-legge potevano essere oggetto di un disegno di legge presentato al Parlamento per l'emanazione di una legge ordinaria secondo la prassi consuetudinaria, senza necessità di imboccare la strada eccezionale prevista dall'articolo 77 della Costituzione. Guardando il contenuto delle singole norme ci si accorge che esse sono dirette non a far fronte a casi di necessità e urgenza, o quanto meno non a necessità e urgenza straordinaria e di tipo tale da uscire dall'ordinario, da essere cioè straordinario come prevede l'articolo 77. Questo motivo abbraccia tutta la legge, ma per quanto riguarda in particolare, e giungo al secondo motivo della mia contrarietà, il titolo secondo del decreto-legge, cioè gli articoli dal 12

al 22, quelli istitutivi della TASCO, la tassa sui servizi comunali, c'è da aggiungere qualcosa d'altro. Noi abbiamo assistito poco fa, durante la discussione sul precedente punto all'ordine del giorno, ad una pronuncia da parte di quest'Assemblea nel senso del mancato riconoscimento dei presupposti per una norma del decreto-legge sull'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, perchè il secondo comma dell'articolo 2 di quel decreto-legge conteneva la convalidazione degli atti e dei rapporti posti in essere in base ad un precedente decreto non ratificato in tempo dal Parlamento. Abbiamo quindi già assistito ad un esame — in sede di presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione — del contenuto di una norma e abbiamo fatto il raffronto di questa norma col testo della Costituzione. Si è detto in quel caso, mezz'ora fa: poichè l'articolo 77 della Costituzione attribuisce alle Camere il potere di regolare i rapporti posti in essere con un decreto-legge non convertito (c'è quindi una specificazione del soggetto che può emanare il provvedimento di convalida: spetta alle Camere, quindi, e non al Governo), perciò deve essere negato il presupposto di necessità e di urgenza per il fatto che il decreto abbraccia anche una materia che è in contrasto con la norma espressa dalla Costituzione.

Allora, se questa procedura è stata legittima mezz'ora fa, deve essere anche consentito in questo momento vedere — senza entrare nel merito del provvedimento, ma esaminando e delibando in via di massima — se le norme contenute dall'articolo 12 all'articolo 22 del decreto-legge non sono, per caso, nel loro insieme, in contrasto con un'altra norma della Costituzione che sottrae non soltanto alla forma del decreto-legge, ma addirittura alla legge ordinaria la possibilità di intervenire. La norma, il principio costituzionale che intendo invocare in questo momento, è quello dell'autonomia locale. Certamente è un principio che non ha contorni ben definiti nella Carta costituzionale, ma è un principio che certamente è enunciato e viene invocato.

Allora, sempre senza entrare nel merito dei provvedimenti, ma soltanto attenendomi a quella deliberazione generale e usando lo stesso procedimento che poco fa è stato seguito per un altro decreto-legge, io denunzio

che l'articolo 12 non prevede la facoltà per i comuni di esercitare la loro autonomia per istituire, o meno, questa imposta, ma dice esplicitamente che i comuni: «istituiscono», e non: «possono istituire»; non si tratta di un *lapsus*, perchè subito dopo si dice che se i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, non obbediscono — e uso volutamente questo termine — esercitando l'autonomia locale, nei successivi 15 giorni viene nominato un commissario. Quindi si danno due mesi di tempo ai comuni per obbedire; se non lo fanno, viene nominato un commissario perchè lo faccia in loro vece.

In sostanza assistiamo sul piano formale — e diremo due parole anche per un giudizio di carattere politico — alla previsione di un atto dovuto non da parte di uffici comunali, ma da parte dell'organo massimo che, in sede di autonomia locale, a livello comunale, rappresenta l'autonomia. Quindi il consiglio comunale deve adottare una deliberazione, deve compiere questo atto dovuto e, se non lo fa, sa che un commissario lo compirà per esso.

Questa è una violazione del principio dell'autonomia locale e tale violazione mascherà qual è stato il procedimento (e giungo così al terzo motivo della nostra opposizione) perseguito dal Governo in materia.

Il Governo, con la legge finanziaria, ha stabilito di erogare dei trasferimenti dall'amministrazione centrale ai comuni in misura inferiore al passato (quindi c'è una restrizione di trasferimenti), ma la legge finanziaria è tuttora in discussione alla Camera.

Tuttavia, il Governo comincia già con l'istituire questa nuova fonte di entrata per sopperire a una necessità che non esiste, ma che è soltanto eventuale, e che dipende dal fatto che, in sede di esame da parte della Camera, non vengano introdotte modifiche al testo che è stato approvato dal Senato.

Come si vede, è una necessità soltanto eventuale alla quale, comunque, si poteva porre rimedio con un disegno di legge ordinario allorchè la necessità si fosse verificata in concreto.

Per concludere, quindi, noi assistiamo all'istituzione di un'imposta che costituisce un ulteriore aggravio del carico fiscale per i

cittadini, perchè, pur chiamandosi tassa sui servizi comunali e pur essendo commisurata nella sua entità all'entità dei servizi che in un singolo comune vengono erogati ai cittadini, tuttavia non sopprime alcune delle tasse che attualmente già sono connesse agli stessi servizi. Quindi questa tassa viene ad aggiungersi ai tributi che già esistono, proprio perchè si prevede di aver bisogno di un ulteriore aggravamento del carico fiscale.

Ma non si tratta di una duplicazione, bensì di una triplicazione, perchè chi ha ottenuto una concessione edilizia per costruire ha già dovuto pagare, in sede di oneri per l'urbanizzazione primaria e secondaria, un contributo sempre commisurato agli stessi servizi che la comunità offre ad una determinata zona. Si tratta ancora una volta delle strade, della fognatura, dell'illuminazione, delle stesse scuole e di tutto ciò che fa parte dell'urbanizzazione secondaria.

Quindi, di fronte ad un unico presupposto, che dà luogo alla materia imponibile, cioè i servizi, noi abbiamo già una prima tassazione in sede di urbanizzazione primaria e secondaria, una seconda tassazione rappresentata dagli aggravii che ogni anno incidono sull'erogazione dei servizi, come quelli dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, ed infine adesso si aggiunge questa TASCO, questa triplicazione di un onere tributario sempre sulle teste dei medesimi soggetti.

In sostanza il Governo ha voluto istituire una nuova imposta, ma ha inteso far apparire come responsabili della stessa, per motivi evidentemente di popolarità, i singoli enti locali, violando invece l'autonomia di giudizio e di decisione di questi stessi enti.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, colleghi, questo è un caso esemplare di necessità artificialmente creata dal Governo. Lo definisco un caso esemplare, perchè, dopo aver realizzato un provvedimento di legge che ha dato un sistema provvisorio alla finanza locale per un triennio, il Governo non è stato in grado di utilizzare questo stesso periodo di

tempo per avanzare una proposta — dico soltanto una proposta — di sistemazione più o meno provvisoria della finanza locale. Ha lasciato cioè scadere il triennio in modo che i comuni e le province si sono trovati privi di norme finanziarie, cosa che ha determinato il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Quindi si tratta di un caso esemplare di creazione di una necessità artificiosa che come tale quindi non va riconosciuta ai sensi della Costituzione, a meno che in questo caso se ne tenga conto e se ne voglia prendere atto, soltanto però per una serie di norme molto limitate. Tanto più che il contenuto del decreto-legge è in contrasto con il voto che il Senato ha espresso in questa Aula, circa 18 mesi fa, se non erro, sui criteri in base ai quali il Governo avrebbe dovuto orientarsi — e che il Senato dava anche a se stesso — per una innovazione della finanza locale.

Ora nel testo di questo decreto-legge ha preso spazio un nuovo tributo: un tributo che disturba il sistema tributario, non tiene conto della capacità produttiva, iniquo, scomodo, pieno di difetti costituzionali, determina inceppi amministrativi e di contenzioso ed è infine, in contrasto, non solo con quell'ordine del giorno, ma anche con un progetto di legge già all'esame di questa Assemblea, quello sulla riforma delle autonomie. Ebbene, non possiamo non tener conto di tutto questo anche ai fini della necessità e dell'urgenza.

La collocazione di un tributo in un decreto-legge è già stata cattiva consigliera allorchè nacque la famosa SOCOF che soltanto oggi, dopo cioè la sua applicazione, è stata riconosciuta anche dai suoi autori come un'imposta che non ha avuto successo e che è da abbandonare.

Lo stesso inconveniente si sta ripetendo ora. Diciamo che non c'è alcuna urgenza e soprattutto che non c'è urgenza di fare cose non conformi alla Costituzione e alle esigenze del sistema tributario.

Qualcosa è stato detto a proposito del fatto che sono molte le imposte istituite per decreto. In proposito devo osservare che ci sono alcune imposte che vanno istituite per decreto e sono le imposte che normalmente richie-

dono decreti catenaccio: sono, ad esempio, le imposte di consumo sui petroli, sono i dazi doganali, tutti esempi classici che giustificano l'impiego della norma costituzionale che affida al Governo il potere di emanare decreti-legge. Ma in questo caso si tratta di imposta che non hanno questi caratteri, come l'imposta la Tasco e come altre che in altre occasioni sono state introdotte nelle disposizioni sulla finanza locale con gli stessi criteri difettosi ai quali si pretende di ispirarsi con questo decreto.

Credo che il richiamo alla prassi sia piuttosto grossolano perchè; se la prassi offre un buon criterio di interpretazione delle norme della Costituzione, la prassi delle violazioni non può avere alcuna efficacia in tal senso.

In conclusione, non pregiudichiamo in questo momento il modo in cui voteremo alla fine sulla necessità e sull'urgenza di questo decreto-legge attendiamo l'esito delle votazioni separate che sono state richieste dal relatore e chiediamo che l'Assemblea si pronunci separatamente sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza in ordine al titolo secondo che istituisce la nuova tassa comunale sui servizi. Per il resto mi rimetto all'esito delle votazioni.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiederei, signor Presidente, agli onorevoli senatori alcune brevissime riflessioni sull'urgenza di questo provvedimento; alcuni motivi del resto sono stati puntualmente richiamati dal relatore. C'era e c'è la necessità, con l'inizio del nuovo anno, di dare una possibilità alle amministrazioni provinciali e comunali innanzitutto di stilare i loro bilanci. C'è una seconda necessità incontrovertibile: quella che, scaduta l'efficacia del provvedimento di carattere triennale sui trasferimenti dello Stato e in generale sulle risorse a favore della finanza locale, provvedimento riguardante il triennio 1983-1985 come è stato ricordato puntualmente dal senatore

De Sabbata, sia data possibilità a comuni e province di avere le risorse per continuare la loro attività non solo di carattere straordinario ma anche di carattere ordinario, cosa che non sarebbe stata in alcun modo possibile se non fosse intervenuto con urgenza questo provvedimento che ora è all'esame per le deliberazioni sui presupposti di costituzionalità.

Terzo dato. Anche agli effetti delle decisioni della Cassa depositi e prestiti per i finanziamenti per gli investimenti occorre un provvedimento che desse a quest'ultima possibilità di decisione, attraverso un deliberato del suo consiglio di amministrazione, circa le risorse da mettere a disposizione per l'anno in corso, appunto per finanziare la realizzazione di opere da parte di comuni e di province, per non assistere alla paralisi di questo settore che è fondamentale per gli investimenti, quanto quello di parte corrente.

Ulteriore motivo per questo provvedimento, che d'altra parte lo coinvolge nella sua interezza, quindi anche per la parte che concerne l'area impositiva, è dare un quadro completo di risorse da mettere a disposizione degli enti locali perchè è impossibile pensare un settore delimitato relativo alle risorse per trasferimenti se contemporaneamente non viene dato anche un quadro circa le possibilità di risorse che per l'anno in corso gli stessi enti locali possono attingere attraverso l'autonomia impositiva.

Ecco quindi il tutto organico che rende non solo opportuno, ma indispensabile l'inserimento nel provvedimento del nuovo tributo che può configurarsi come tassa in quanto è collegato ai servizi prestati dai comuni e in considerazione che la prevista differenziazione dei livelli della tariffa può essere deliberata solo con riferimento al numero dei servizi effettivamente prestati dal singolo comune.

Non ci pare dubbio quindi che questo tributo possa essere configurato come tassa. Ma se anche si volesse mettere in discussione la natura del medesimo, sappiamo come ormai sia incontrovertibile l'ammissibilità della materia di imposizione patrimoniale obbligatoria in un decreto di urgenza, appunto indipendentemente dalla natura dell'imposi-

zione patrimoniale stessa. Questo deriva non solo da ripetuti precedenti, che del resto sono stati richiamati sia dal relatore che dagli stessi rappresentanti dei Gruppi di opposizione, ma da una chiara impostazione del problema che si collega a quello della cosiddetta riserva di legge.

È chiaro che chi ritenga che la riserva di legge significhi riserva di atto legislativo del Parlamento non può che pervenire alla conclusione, per verità assiomatica, che nelle materie riservate debba considerarsi vietata l'emanazione di atti aventi forza di legge da parte dell'Esecutivo. Ma questa posizione risulta decisamente minoritaria nell'ampio panorama dottrinario e giurisprudenziale riguardante la materia.

Si è, invero, pressochè unanimemente riconosciuto che le riserve di legge sono sancite all'unico scopo di vietare, nei settori cui si riferiscono, l'intervento degli atti normativi secondari (regolamenti) e degli atti amministrativi: sicchè tali riserve sono da considerare pienamente rispettate quando il Governo eserciti la funzione legislativa primaria, nei casi costituzionalmente consentiti ed alle condizioni previste. Infatti, se è vero che la riserva di legge costituisce, in primo luogo, una forma di garanzia della minoranza, è vero però che tale garanzia in nulla risulta pregiudicata dalla eventuale iniziativa legislativa del Governo, giacchè il successivo intervento del Parlamento costituisce lo strumento attraverso il quale la minoranza può sindacare, senza alcuna limitazione, l'operato dell'Esecutivo.

Per quanto attiene, poi, al secondo scopo proprio della riserva di legge — e cioè quello di assicurare un'obiettiva tutela della Costituzione — è da ritenere che tale scopo sia garantito dal decreto-legge in misura pari alla legge ordinaria. Infatti, la disciplina costituzionale dell'istituto — effetti *ex tunc* della mancata conversione del decreto-legge, sottoposizione del decreto-legge e della relativa legge di conversione allo stesso tipo di controllo giurisdizionale cui è sottoposta la legge ordinaria — permette di eliminare dall'ordinamento qualsiasi decreto-legge eventualmente viziato da illegittimità costituzionale.

Va d'altronde considerato che, ove dovesse

ritenersi, in ipotesi, inammissibile il ricorso al decreto-legge per disciplinare i rapporti per i quali la Costituzione ha previsto una riserva di legge, la funzione del decreto-legge risulterebbe se non vanificata certamente compromessa.

Sicchè, alla luce delle suesposte considerazioni, deve concludersi che «riserva di legge» e «decreto-legge» non sono, sotto il profilo costituzionale, concetti antinomici. La materia coperta da riserva di legge possono dunque costituire oggetto di intervento legislativo da parte del Governo mediante decreto-legge, a patto ovviamente che risulti rispettata la condizione dell'urgente necessità, in vista dell'esigenza di raggiungere, con immediatezza, obiettivi e finalità in alcun modo procrastinabili.

Mi pare, signor Presidente, che i motivi sin qui sinteticamente richiamati sottolineino obiettivamente questa necessità che, del resto, era stata esplicitamente e molto opportunamente richiamata dal relatore.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà alla votazione per parti separate per i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 e per l'articolo 28, come richiesto dal relatore, e per tutto il titolo secondo, come richiesto dal senatore De Sabbata.

Metto pertanto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine al comma 2 dell'articolo 11.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine al comma 3 dell'articolo 11.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine al comma 4 dell'articolo 11.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine al titolo secondo.

Poichè i senatori segretari non convengono sull'esito della votazione ne dispongo la rinnovazione mediante procedimento elettronico.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine all'articolo 28.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente in ordine alle restanti parti del decreto-legge n. 789.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, relatore. Signor Presidente, debbo riferire in ordine ad un decreto-legge che proroga una serie di termini di diverse disposizioni legislative adottate a seguito dei terremoti del 1980 e del 1981 in Campania e Basilicata.

Si trattava di provvedimenti legislativi finalizzati al sollecito ripristino delle condizioni di normalità di esistenza delle popolazioni e alla ripresa produttiva. Inoltre il provvedimento al nostro esame, su sollecitazione della Commissione parlamentare per i problemi del Mezzogiorno, contiene anche una serie di innovazioni di carattere normativo e procedurale relativamente all'obiettivo di realizzare, con tempestività e sollecitudine, il recupero di quelle condizioni di normalità di esistenza antecedenti ai fenomeni sismici del 1980 e 1981.

Si tratta dell'espressione della volontà politica dei parlamentari presenti in questa Commissione e pertanto la 1^a Commissione permanente, affari costituzionali, stamani ha ritenuto di dover ravvisare la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e ur-

genza. Rivolgo quindi l'invito all'Assemblea di votare in conformità a tale decisione.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, prendo la parola per annunciare la nostra astensione su questo provvedimento. Ciò ovviamene, avviene non perchè non riconosciamo l'esigenza di intervenire per proseguire e completare la ricostruzione nelle zone terremotate, ma perchè vogliamo sottolineare che le proroghe contenute nel provvedimento, e che debbono sì essere fatte per decreto, potevano essere evitate. Voglio cioè ricordare che già al primo di gennaio si sapeva che la legge sarebbe scaduta il 31 dicembre per cui la scadenza del termine non è un dato imprevedibile. Insieme alla proroga si è voluto introdurre anche una serie di modifiche innovando alcune norme. Probabilmente queste modifiche e queste innovazioni saranno anche necessarie, riteniamo però che non si possa far fronte alla ricostruzione di zone terremotate con aggiustamenti quasi semestrali o con decreti annuali, ossia con un continuo aggiustamento. Crediamo infatti che ormai l'esperienza offertaci dal nostro paese, purtroppo sottoposto a questi eventi, dovrebbe consentire al Governo di avere una previsione più complessiva dei tempi e delle modalità per la ricostruzione. Questa mattina il ministro De Vito ha voluto ricordare che questo provvedimento era stato sollecitato anche dalla Commissione degli interventi per il terremoto. Certo, questo è vero, ma quando si arriva alla fine dell'anno e scadono i termini, anche la Commissione si dichiara favorevole al decreto. Voglio che sia chiaro però, signor Ministro, che questa motivazione non è sufficiente a giustificare l'emanazione di un decreto perchè, appunto, il decreto deve corrispondere a presupposti di urgenza e di necessità. In questo caso era possibile prevedere sia le scadenze sia le esigenze di modifica di alcune norme.

È per tali ragioni che, senza opporci in assoluto al riconoscimento dei presupposti di necessità e urgenza, ci asteniamo dal riconoscerli.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, anche il Gruppo del Movimento sociale italiano si asterrà dal voto su questo provvedimento. Le ragioni di ciò sono ovvie ma mi preme qui brevemente ripeterle. Io faccio parte della Commissione speciale per il sisma nelle regioni Campania e Basilicata e in quella sede molte volte abbiamo denunciato il ritardo manifestato nella ripresa delle attività soprattutto economiche e nell'applicazione degli articoli 21 e 32 diretti a potenziare la ripresa e il ripristino delle vecchie aziende industriali. Anche in questa circostanza desidero denunciare il ritardo con cui si provvede allo sviluppo di queste aree così duramente colpite dal sisma; aggiungo inoltre che il mio Gruppo si asterrà dal voto riservandosi poi nel merito le opportune valutazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1630.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti con le Comunità europee».

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame è relativo alla conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, che ha inteso regolare con carattere di urgenza, dovuto all'inizio dell'esercizio finanziario 1986, i rapporti finanziari tra l'Italia e la Comunità europea in conseguenza dell'entrata nella Comunità stessa della Spagna e del Portogallo.

L'urgenza è determinata proprio dall'inizio dell'anno 1986, data in cui gli anzidetti due Stati sono entrati a far parte della Comunità.

Il Governo, certamente, non può ascrivere a propria colpa questo fatto perchè aveva già presentato alla Camera un disegno di legge che è stato approvato soltanto nel novembre dalla Commissione finanze di quel ramo del Parlamento e che è pervenuto, quindi, al nostro esame qui in Senato con un certo ritardo. Le vie ordinarie dunque non hanno consentito di provvedere alla sua definizione.

È per tali motivi che, a nome della Commissione, riteniamo che sussistano pienamente i requisiti di necessità e d'urgenza richiesti dalla Costituzione e dal nostro Regolamento e in tale senso rassegnò le conclusioni della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1631.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici».

Ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

COLOMBO SVEVO, relatore. Signor Presidente, il decreto in esame prevede una serie di proroghe e di termini prevalentemente nei settori economici e previdenziali, motivati essenzialmente o dalla necessità di protrarre nel tempo alcuni provvedimenti in via di soluzione, o dalla temporanea necessità di provvedere in settori in attesa di una normativa generale che tarda ad arrivare.

Per la verità la Commissione, pur riconoscendo i presupposti di costituzionalità al decreto, non può non condividere l'osservazione espressa dal parere dell'11^a Commissione secondo la quale il metodo fin qui seguito, in particolare in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, ha impedito di giungere ad una soddisfacente normativa organica. D'altra parte, è doveroso riportare anche all'Assemblea il disagio della 1^a Commissione davanti a decreti che sono, per la verità, molto eterogenei nei temi.

Queste critiche sono state fatte dall'opposizione e certamente hanno un loro fondamento, però l'oggetto del decreto ha in sé certamente i presupposti della necessità e dell'urgenza: basti pensare alla necessità di proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno relativi al mese di dicembre del 1985, alla proroga di termine della cassa integrazione per alcune situazioni in cui, peraltro, è prevedibile una positiva soluzione, alla proroga

di alcune provvidenze atte ad agevolare il processo di graduale reimpiego per alcuni dipendenti.

Altre norme, per la verità, forse non hanno questi caratteri così ben precisi e sembrano più dettate dalla necessità di usufruire di uno strumento come il decreto che, certamente, è di più immediata applicazione.

Pur con questa osservazione, che è doveroso da parte mia porre al Governo, la Commissione 1^a affari costituzionali esprime a maggioranza parere favorevole per i presupposti di costituzionalità.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che questa sia la sede adatta per mettere a verbale una protesta per il modo in cui ancora il Governo utilizza il suo potere di decretazione d'urgenza.

In questo frangente il Governo ha emanato ben sei decreti-legge, che sono all'esame di questo ramo del Parlamento, più altri quattro che sono all'esame dell'altro ramo. Uno di questi sei decreti-legge è quello di cui stiamo in questo momento esaminando i presupposti di urgenza e di necessità e che, in realtà, contiene quattro o cinque materie

diverse, cioè ha una eterogeneità di materie che è sconsigliabile per qualunque atto legislativo e che ai sensi del nostro Regolamento deve essere considerata come negativa, come non accettabile. Faccio presente, tra l'altro, che non c'è corrispondenza fra il titolo — e questa questione verrà sollevata, semmai, nel momento opportuno — e il contenuto, perchè si parla di sgravi contributivi e di interventi a favore di settori economici e vediamo quali sono.

Per gli sgravi contributivi devo dire che si ripetono le solite norme senza arrivare ad una sistemazione organica che dovrebbe esulare dall'urgenza per determinare una disciplina più corretta e che riconoscesse certi poteri del Governo, o più correttamente certi poteri dello Stato; nel momento in cui lo Stato fa certe concessioni, certamente può anche indurre a certi comportamenti, ma la decretazione di urgenza impedisce questa valutazione e una disciplina di questo tipo. È per questo che noi non ci sentiamo coinvolti, anche sotto questo aspetto, nella urgenza e nella necessità del provvedimento stesso.

Però, per quello che riguarda la eterogeneità della materia, debbo osservare che ci sono norme che riguardano la cosiddetta «chiocciola» e che in qualche modo costituiscono un settore economico.

Poi vi sono norme che riguardano gli affari esteri e che non fanno parte di un settore economico perchè riguardano un'attività (articolo 7) di ricerca e di promozione scientifica e culturale. Vedo addirittura che il Sottosegretario agli esteri, che è stato presente per il decreto-legge riguardante la Comunità europea, è uscito: forse gli è sfuggito che c'era qualcosa al nostro esame che riguardava il suo dicastero. E vi sono altre funzioni di coordinamento di certe attività da parte della segreteria, che appunto non riguardano un settore economico.

Vi è poi tutta una serie di norme relative ad enti lirici per ripianare i loro disavanzi. Ora, questo settore è normalmente considerato, nella legislazione e anche nel Regolamento interno per l'attribuzione alle singole Commissioni della relativa competenza, come rientrante nel settore dello spettacolo: non si tratta di un settore economico. Questo

crea naturalmente imbarazzo e minore libertà di scelta per il legislatore nel momento in cui deve effettuare l'esame del provvedimento. Ci sarà l'inconveniente che il provvedimento verrà all'esame della Commissione competente in materia (e quindi questo sarà assegnato alla Commissione lavoro, stando a quanto normalmente avviene) e tale Commissione dovrà stabilire se è giusto o meno ripianare i disavanzi degli enti lirici. Sarà ben difficile poi dimostrare con quale coerenza prenderà questa decisione.

Non insisto su questo punto, ma credo ce ne sia abbastanza per lasciare a chi ha proposto il decreto la responsabilità di decidere sulla necessità e l'urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1632.

Sono approvate.

Esame di questioni procedurali, con riferimento all'articolo 44, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 155

Proroga del termine per la presentazione della relazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di questioni procedurali, con riferimento all'articolo 44, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia», d'iniziativa del senatore Milani Eliseo e di altri senatori.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Per incarico del presidente della 1^a Commissione senatore Bonifacio, faccio presente agli onorevoli colleghi che la Commissione, in data 11 dicembre 1985, ha deliberato di richiedere una proroga, ai sensi

dell'articolo 44, terzo comma, del Regolamento, per l'esame del disegno di legge n. 155 di iniziativa dei senatori Milani Eliseo, La Valle, Pasquino e Gozzini, concernente l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul terrorismo.

Chiedo che l'Assemblea decida di conseguenza. Preciso che il tempo richiesto dalla Commissione è contenuto nel termine massimo di due mesi.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Innanzitutto, vorrei esprimere un ringraziamento al Presidente Fanfani che ha sollecitato la Commissione a prendere in esame il disegno di legge. Vorrei poi ringraziare il presidente Bonifacio per aver risposto rapidamente all'invito del Presidente Fanfani ed inoltre vorrei esprimere moderata soddisfazione oppure molta soddisfazione per l'intervento del senatore Jannelli, ma con l'augurio, però, che entro due mesi il disegno di legge venga ripreso in considerazione e che possa procedere rapidamente.

Questo augurio ovviamente è legato anche ai tempi di lavoro della Camera, trattandosi di materia non soltanto delicata, ma anche di notevole e di continuata importanza.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la proposta avanzata a nome della 1^a Commissione permanente dal senatore Jannelli si intende accolta.

Discussione dei disegni di legge:

«Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili» (1466) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri; Patria ed altri; Patria ed altri; Amadei e Fiandrotti; Piro ed altri);

«Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio» (228), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori.

Approvazione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili», già approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio, Alinovi, Antoni, Auleta, Brina, Bruzzani, Ciofi degli Atti, Dardini, Pierino, Sarti Armando, Triva e Umidi Sala; Patria, Rossi di Montelera, Cuojati, Da Mommio, Azzaro, Bianchi di Lavagna, Carrus, Contu, Corsi, D'Aimmo, Fiori, Matarrese, Nucci Mauro, Ravasio, Moro, Rosini e Usellini; Patria, Azzaro, Moro, Rossi di Montelera, Carrus, Corsi, D'Aimmo, Fiori, Nucci Mauro, Ravasio, Rosini, Usellini e Zoppi; Amadei e Fiandrotti; Piro, Salerno, Curci, Scaglione, Sodano e Santini, e del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio», d'iniziativa dei senatori Santalco, Riggio, Fimognari e Nepi.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, desideravo assicurare l'Assemblea in merito ad una questione che potrebbe nell'apparenza essere motivo di qualche dubbio.

Si tratta di questo: avendo esaminato nella nostra Commissione il problema, tengo ad assicurare che non esiste un problema di copertura o di diversa trattazione sul piano contabile di una medesima fattispecie, in

quanto la scelta della Commissione finanze e tesoro di spostare dal 1985 al 1986 la decorrenza dei termini di entrata in vigore del disegno di legge n. 1466 attiene al merito. Si tratta, quindi, di una valutazione di merito fatta dalla Commissione finanze e tesoro che non nasce in alcun modo da esigenze di carattere tecnico-contabile di corretto assolvimento dell'obbligo di copertura.

Infatti, per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 1485, sempre nel merito, non si è ritenuto di far slittare la decorrenza al 1986, usufruendo quindi della possibilità di utilizzare l'effetto di ultrattività delle coperture previsto dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 468.

In sostanza, sul piano metodologico generale si ricorda che, sulla base dell'articolo 10 della legge n. 468 (legge di riforma della contabilità generale dello Stato) tutte le coperture preordinate sotto forma di accantonamenti dei fondi speciali, di riduzione di capitoli ordinari e di maggiori entrate, rimangono valide nell'esercizio successivo a condizione che il provvedimento entri in vigore entro il medesimo esercizio. Pertanto le coperture del disegno di legge n. 1466 e anche del disegno di legge n. 1485, nei testi esaminati dalla Commissione bilancio e proposti all'Assemblea, risultano perfettamente valide.

Tuttavia nulla esclude che la Commissione di merito o l'Assemblea, per ragioni di merito e non di copertura, intendano spostare l'impostazione delle coperture e correlativamente l'entrata in vigore dei provvedimenti al 1° gennaio 1986, realizzando un perfetto allineamento tra mezzi di copertura e decorrenza del provvedimento. In tal caso la quota di copertura 1985 in linea di principio dovrebbe diventare una economia definitiva contabilizzata con la chiusura di esercizio 1985.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ferrari-Aggradi, per questa comunicazione che lei ha reso a nome della 5^a Commissione. Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che le sue considerazioni valgono anche per il disegno di legge n. 1485.

FERRARI-AGGRADI. Esattamente, signor Presidente. Pertanto l'Aula può votare con assoluta tranquillità: non ci sono problemi di mancata copertura o di errata copertura o di copertura che dia adito a dubbi.

Dal momento che l'Assemblea è sensibile a questi problemi — ed è questo un fatto molto importante — ho ritenuto opportuno rassicurarla perchè possa procedere con assoluta tranquillità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Segà. Ne ha facoltà.

* **SEGÀ.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, giudichiamo questo provvedimento il frutto ed il risultato di esigenze contraddittorie: contrastanti esigenze ed istanze che sono state esasperate nel corso di questi anni per responsabilità di Governo.

Il Governo, infatti, dopo aver assicurato, anzi previsto per i tabaccai la realizzazione del servizio di trasporto gratuito dei generi di monopolio, ha, via via, disatteso l'attuazione del servizio stesso, fino a ricorrere ad una serie di proroghe sostituendo il mancato servizio con una monetizzazione temporanea a titolo di indennità di trasporto.

La realizzazione del servizio di trasporto trovava la sua *ratio* nella necessaria riorganizzazione e nell'ammodernamento del sistema distributivo nonchè nell'indispensabile riforma dell'azienda dei monopoli e del servizio commerciale dell'azienda; ammodernamento imposto e sollecitato dalle norme liberalizzatrici della CEE e dovuto da parte del nostro paese per far fronte all'imperverare sul nostro mercato delle multinazionali del tabacco.

In stretta connessione con il servizio dei trasporti era la riorganizzazione dell'oramai troppo arcaico sistema di magazzini di distribuzione dei generi di monopolio. Il moltiplicarsi e l'assommarsi delle inadempienze del Governo si aggiungevano e si sono aggiunte all'altra clamorosa inadempienza dell'automazione e della riorganizzazione del gioco del lotto, che era previsto con una

legge votata dal Parlamento in collegamento con l'azienda dei monopoli di Stato e con i tabaccai destinatari dei nuovi terminali per le ricevitorie.

L'accumularsi delle inadempienze ha portato la categoria dei tabaccai ad orientarsi via via verso la monetizzazione in via permanente e definitiva dell'indennità di trasporto. Da qui l'aumento dell'aggio che è stato contrattato con la categoria dei tabaccai e che è il vero punto centrale del provvedimento.

Le altre norme contenute nell'articolo apportano una serie di aggiustamenti tecnici e riorganizzativi necessari ed urgenti per una elementare razionalizzazione del servizio di rivendita e di distribuzione, anche se appaiono a nostro giudizio meno giustificate certe agevolazioni previste per i magazzinieri, che possono comportare rischi di accorpamento selvaggio o traffici se non vi sarà una rigorosa vigilanza da parte della direzione generale dei monopoli.

Il provvedimento al nostro esame non attua certamente, come del resto conferma anche il relatore, l'attesa e sempre promessa riforma dell'azienda dei monopoli che rimane comunque un obiettivo, un'esigenza e un impegno al quale è atteso il Governo e il Ministero delle finanze. La riforma dell'azienda rimane un obiettivo fondamentale nell'interesse di tutte le categorie interessate da un ampio settore che coinvolge i lavoratori dipendenti dei monopoli, i distributori (tabaccai e magazzinieri), l'ampio settore dei produttori agricoli e che sostanzialmente riguarda l'economia nazionale e il bilancio dello Stato.

È vero che da questo provvedimento rimangono fuori alcuni aspetti: in primo luogo segnalo un necessario, successivo adeguamento dell'aggio ai tabaccai dall'8,50 al 9 per cento, tenendo presente che ci sono altri aggi che riguardano le categorie degli esattori che invece non si sono voluti toccare, i quali per fare semplici operazioni bancarie ricevono aggi quasi corrispondenti a quelli dei tabaccai che vendono un pacchetto di sigarette alla volta. Rimane inoltre aperta la questione della detraibilità dall'imponibile delle nuove imposizioni prevista dalla presente legge per i contribuenti forfettari.

Per concludere, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il provvedimento ha risolto, anche con grave sacrificio per la categoria dei tabaccai che ha ottenuto solo un parziale risarcimento, il problema aperto della mancata attuazione della legge 23 luglio 1980, n. 384, che aveva istituito il trasporto dei generi alle rivendite a cura e a spese dell'amministrazione; legge che con vari provvedimenti di rinvio non ha mai avuto una vera attuazione.

L'approvazione è avvenuta in un testo che ha tenuto conto positivamente di varie esigenze, anche se con alcuni limiti e con elementi contrastanti, delle varie parti sociali interessate — tabaccai, gestori dei magazzini di vendita, dipendenti dei monopoli dello Stato — a prezzo tuttavia di sacrificio di pur legittime aspirazioni delle varie categorie.

Con queste motivazioni, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta, signor Presidente, e non ho niente da replicare all'intervento testè svolto dal senatore Segà.

Vorrei solo chiarire che la Commissione aveva presentato alcuni emendamenti in base ad una valutazione che aveva fatto in ordine alle disposizioni per la copertura finanziaria e in relazione al fatto che aveva esaurito l'esame del provvedimento in sede referente nelle ultime settimane del 1985.

Le dichiarazioni rese poc'anzi dal Presidente della Commissione bilancio, senatore Ferrari-Aggradi, mi hanno convinto che la preoccupazione emersa in sede di Commissione è da ritenersi superflua. Atteso che questo possa aiutare la più rapida e sollecita approvazione del provvedimento, non esistendo ostacoli o preoccupazioni dal punto di vista delle disposizioni finanziarie, annunzio il ritiro degli emendamenti presentati a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei solo dire brevemente qual è la finalità che il Governo intende perseguire con il disegno di legge in esame. Si vuole procedere al riassetto razionale del sistema distributivo dei generi di monopolio; si vuole elevare l'indice di produttività dell'organizzazione commerciale per contenerne il costo globale ma soprattutto per corrispondere all'esigenza di rifornire i titolari delle rivendite in maniera più adeguata.

In altre parole, riteniamo che alcuni magazzini all'ingrosso, che poi rappresentano i punti di vendita intermedi nel sistema della distribuzione, siano disattivati, perchè nel corso del tempo sono diventati inutili, superflui e antieconomici, soprattutto per il potenziamento dei collegamenti stradali che abbiamo registrato negli ultimi decenni nel nostro paese. Per questo bisognava prevedere una serie di norme di salvaguardia in favore dei gestori e dei coadiutori dei magazzini all'ingrosso che devono essere eliminati, per evitare che gli stessi venissero a trovarsi senza lavoro improvvisamente, per effetto di questo processo di ammodernamento che vogliamo realizzare. Quindi viene prevista la possibilità di concedere a trattativa privata una rivendita di sali e tabacchi, derogando alle procedure concorsuali che sono attualmente in vigore, ma come soluzione alternativa si vuole prevedere la possibilità di passare alle dipendenze dell'amministrazione finanziaria, in presenza di determinati requisiti soggettivi.

La seconda finalità è quella di determinare la remunerazione che deve essere corrisposta ai gestori di magazzini sulla base del peso dei prodotti che vengono prelevati e successivamente distribuiti.

L'altra innovazione fondamentale è quella che diceva il senatore Segà, che riguarda l'indennità di trasporto che viene corrisposta ai titolari delle rivendite, laddove abbiamo pensato di sostituire l'indennità di trasporto avendo l'amministrazione l'obbligo della consegna a domicilio, attraverso l'aumento dell'aggio dall'8 all'8,50 per cento.

Infine, per concludere, prevediamo anche l'ampliamento dei ruoli organici dell'amministrazione dei monopoli, prevedendo due

posti nella qualifica di dirigente superiore e dodici posti nella qualifica di primo dirigente. Tale ampliamento è determinato — vorrei dire imposto — dall'allargamento dei compiti istituzionali dell'amministrazione a seguito dell'assegnazione della gestione automatizzata del lotto ma soprattutto per il trasferimento del pacchetto azionario dell'ATI dall'EFIM al monopolio. Si vuole d'altra parte corrispondere alle esigenze di un mercato che è diventato sempre più difficile e complicato, caratterizzato da una forte concorrenzialità.

Per questi motivi mi auguro che il provvedimento sia approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1466. Faccio presente che al terzo comma dell'articolo 11 le parole «All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» devono leggersi «All'Ente delle ferrovie dello Stato».

L'articolo 1 è il seguente:

ART. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso è consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.

Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.

Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'ar-

articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

ART. 2.

Alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni è consentito lo scambio di sedi anche tra i gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio, reggenti provvisori ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

I dipendenti e, qualora non si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente articolo 1, i gestori e i coadiutori dei magazzini di vendita di generi di monopolio che dovessero essere soppressi sono inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita domanda, nel termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione del magazzino.

Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 300 unità, gli addetti di cui al precedente comma che risultino occupati, alla data del 30 giugno 1984, da almeno un anno e per un periodo non inferiore a 200 giorni lavorativi, ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di soppressione del magazzino vendita.

L'inquadramento è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data

di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 55 anni elevabile a 60 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie.

L'inquadramento avverrà con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate prevalentemente da ciascun concorrente nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

In mancanza di adeguato titolo di studio, previsto per l'inquadramento secondo i criteri di cui al precedente comma, l'inquadramento stesso sarà attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.

Ai fini degli inquadramenti, il Ministro delle finanze emanerà tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori dei magazzini di vendita e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.

Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si provvede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze.

Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennità *una tantum*, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e già valutato dall'apposita Commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento. Detto servizio sarà tenuto presente ai fini dell'attività nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I magazzini di vendita, disattivati o vacanti entro la data del 31 dicembre 1986, senza reggenti aventi titolo al conferimento, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ritiene, per esigenze di servizio, di mantenere in funzione potranno essere appaltati mediante concorso, riservato ai gestori ed in mancanza ai coadiutori dei magazzini soppressi di cui al precedente articolo 1.

Può partecipare al concorso chi avrà inoltrato apposita domanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione stessa avrà disposto il mantenimento in funzione dei magazzini di cui al precedente comma. Risulterà vincitore chi, fra i partecipanti al concorso, risulterà avere una maggiore anzianità di servizio, svolta senza demeriti, e si impegnerà a versare nel termine fissato dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la somma di denaro *una tantum*, pari al 50 per cento dell'indennità di gestione liquidata per il magazzino nell'ultimo anno di attività.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:

« L'Amministrazione può consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazzinoiere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.

Oltre al coadiutore di cui al comma precedente può essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che può usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purché consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, sostituire le parole: « in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 », « bilancio triennale 1985-1987 » e « per l'anno finanziario 1985 » rispettivamente con le altre: « per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 », « bilancio triennale 1986-1988 » e « per l'anno finanziario 1986 ».

2.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che l'emendamento è stato ritirato dal relatore.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 3.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti:

« L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo può variare nel corso dell'appalto.

Il regolamento stabilisce:

1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;

2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore,

nonché le condizioni e le modalità per la sua variazione ».

È approvato.

ART. 4.

Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, sono sostituite dalle seguenti:

« a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento ».

Le lettere c) e d) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, sono sostituite dalle seguenti:

« c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso lire 40.000;

d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) . . . lire 15.000 ».

Al maggior onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la voce: « Ri-strutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze esistenti al 31 marzo 1985, il rilascio di licenze di vendita di valori bollati e valori postali ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio, obbligate a svolgere il servizio di rivendita ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è consentito solo in via eccezionale qualora sussistano ambedue le seguenti condizioni:

a) distanza particolarmente rilevante dalla più vicina rivendita di generi di monopolio;

b) eccezionali esigenze di servizio.

Le licenze di cui al comma precedente sono revocabili qualora vengano meno le condizioni a seguito delle quali sono state rilasciate.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987», «bilancio triennale 1985-1987» e «per l'anno finanziario 1985» rispettivamente con le altre: «per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988», «bilancio triennale 1986-1988» e «per l'anno finanziario 1986».

4.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che l'emendamento è stato ritirato dal relatore.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 5.

I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attività di rivendita.

È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La dotazione sarà pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.

La misura della cauzione prevista dal secondo comma del presente articolo è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di 100 milioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

È approvato.

ART. 6.

Le attribuzioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, e nell'articolo 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono esercitate dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione.

Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato.

La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasferita dai depositi generi di monopolio agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415.

È approvato.

ART. 7.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, tali limiti di valore possono essere aggiornati ogni triennio.

Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti i seguenti commi:

« È in facoltà dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita.

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi ».

È approvato.

ART. 8.

L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata ».

È approvato.

ART. 9.

L'articolo 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita ».

È approvato.

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 ».

È approvato.

ART. 11.

All'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) dopo le parole: « rivendite di prima », sono aggiunte le seguenti: « e seconda »;

2) alla lettera c) sono soppresse le parole: « e 27 ».

Gli apparecchi di accensione di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, nel nuovo testo che risulta dal-

l'articolo 4 della presente legge, non sono compresi nella riserva di cui all'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376.

Il canone annuo che le rivendite di stazione corrispondono all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è determinato, dal 1° gennaio 1985, nella misura massima del quindici per cento del reddito a tabacchi conseguito dall'esercizio nell'anno finanziario precedente, al netto dell'imposta di concessione governativa.

Con decreto del Ministro dei trasporti verranno graduate le singole percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito, anche per gli atti di concessione in corso.

Alle rivendite di cui al terzo comma si applica l'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1095.

È approvato.

ART. 12.

Le rivendite speciali istituite in attesa del verificarsi dei presupposti per bandire l'asta o il concorso di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività, qualora i relativi gerenti chiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il conferimento a trattativa privata del rispettivo esercizio secondo le modalità previste dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.

Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* del 15 per cento per gli articoli

25 e 28 e del 50 per cento per l'articolo 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto.

Le somme di denaro *una tantum*, previste dai commi precedenti in applicazione degli articoli 25 e 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dal secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, possono essere corrisposte dagli assegnatari in dodici rate mensili, senza costituzione di ulteriore cauzione oltre quella prevista dall'articolo 9 della presente legge.

Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:

« Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinuncia del coadiutore.

A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi ».

È approvato.

ART. 13.

Sono soppressi gli articoli 7 e 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni.

L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato, in ragione di anno, in lire 42.500 milioni. All'onere di lire 14.500 milioni per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 195 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. All'onere di lire 42.500 milioni per gli anni 1986 e 1987 si provvede quanto a lire 32.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 195 e per lire 10.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite delle isole di Lipari e La Maddalena, sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo n. 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « è valutato in ragione di anno, in lire 42.500 milioni. All'onere di lire 14.500 milioni per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 195 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. All'onere di lire 42.500 milioni per gli anni 1986 e 1987 » con le altre: « è valutato in lire

42.500 milioni annue. A detto onere per gli anni 1986, 1987 e 1988».

13.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che l'emendamento è stato ritirato dal relatore.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 14.

Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, sono decuplicati.

I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, come elevati dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, sono sestuplicati.

È approvato.

ART. 15.

Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale commutabili in quietanza di entrata al conto corrente infruttifero vincolato a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, denominato « Amministrazione dei monopoli di Stato - conto n. 3 ». Le disponibilità sul predetto conto corrente costituiscono le anticipazioni di controvalore previste dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193; per i pagamenti in valuta si farà riferimento ai cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi alla data della relativa liquidazione.

Per gli altri pagamenti in valuta all'estero si considera valida la procedura della anticipazione del controvalore in lire, determinato come stabilito dal comma precedente, a mezzo di ordinativi diretti emessi a favore del contabile del Portafoglio ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928.

È approvato.

ART. 16.

Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il 1984, ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno apportate al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nella presente legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 con la tabella recante il quadro O e il quadro P:

ART. 17.

I quadri O e P della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato

in ragione di anno in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, ed in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è

istituito il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purché non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo è alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonché dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi. Sentite le competenti Commissioni parlamentari, con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la gestione del fondo.

Il direttore generale dei monopoli di Stato partecipa, in qualità di membro di diritto, al Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

TABELLA.

QUADRO O - *Dirigenti tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	21 (a)	Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di stabilimento	21
E	Primo dirigente	29 (b)	Direttore di divisione e direttore di stabilimento	29
		50		

QUADRO P - *Dirigenti amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	13	Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di ispettorato compartimentale	13
E	Primo dirigente	28	Direttore di divisione e direttore di ispettorato compartimentale	28
		41		

(a) di cui 5 per la branca coltivazione tabacchi; 14 per la branca manifattura tabacchi; 2 per la branca sale e chinino;

(b) di cui 8 per la branca coltivazione tabacchi; 16 per la branca manifattura tabacchi; 5 per la branca sale e chinino.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987», «bilancio pluriennale 1985-1987» e «per l'anno finanziario 1985» rispettivamente con le altre: «per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988», «bilancio pluriennale 1986-1988» e «per l'anno finanziario 1986».

17.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che l'emendamento è stato ritirato dal relatore.

Metto ai voti l'articolo 17 con la tabella recante il quadro O e il quadro P.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 18.

L'articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 636, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — *Prezzo dei sali per uso alimentare.* — Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e esitato tramite le rivendite generi di monopolio è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

Al primo comma dell'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: « e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa », sono sostituite con le seguenti: « e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale ».

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: « e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa » sono sostituite con le seguenti: « e le organizzazioni

nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale ».

È approvato.

ART. 19.

Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è soppressa la facoltà per l'Amministrazione dei monopoli di conferire all'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.A. - attività e servizi di natura industriale e commerciale, direttamente esercitati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NEPI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEPI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere poche considerazioni per comunicare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana non senza aver prima espresso il ringraziamento a nome del Gruppo al relatore, senatore Beorchia, per il serio lavoro portato avanti al fine di presentare in quest'Aula un disegno di legge frutto di un corretto metodo adottato, che ha coinvolto con la 6ª Commissione sia gli organi di Governo, sia l'amministrazione finanziaria, sia gli operatori del settore dei generi di monopolio.

In particolare è significativo che tutti i Gruppi del Senato abbiano espresso il loro voto favorevole a questo provvedimento. Credo anche giusto dare riconoscimento ai gestori e titolari delle rivendite dei generi di monopolio che insieme ai loro familiari assicurano un servizio pubblico non secondario e ramificato in tutto il territorio del nostro paese.

L'importanza di questo provvedimento, onorevole Presidente, ricordata anche dal relatore Beorchia, è richiamata dal complesso di modifiche introdotte, non rispetto a recenti leggi di settore, come troppo spesso

si registra nella nostra attività legislativa, ma rispetto ad una legge del 1957; dopo trent'anni questo ha consentito di valutare il complesso di variazioni e cambiamenti che in questo lungo arco di tempo sono intervenuti nella realtà sociale, nelle condizioni di mercato, nelle tecniche e nelle modalità di gestione e di amministrazione di questo servizio. Ne è derivato perciò un provvedimento inteso a rendere più efficiente, razionale e produttivo il sistema in vigore con riferimento all'attività dell'amministrazione finanziaria, alla rete di distribuzione e ai rapporti con gli operatori del settore. Si tratta di un primo passo, con apprezzabili contenuti di organicità, che introduce norme innovative nella gestione dei generi di monopolio, senza pregiudicare i legittimi interessi dei gestori.

Il relatore ha voluto ricordare anche che non tutte le anomalie esistenti nel settore sono state rimosse con questo provvedimento; esso però può essere considerato una prima rilevante sperimentazione da cui potranno scaturire per il futuro ulteriori miglioramenti ed adeguamenti nell'ambito della prevista riforma della azienda dei tabacchi.

In questa direzione il nostro Gruppo intende muoversi per raggiungere la piena efficienza e produttività nel settore. Queste sono le ragioni alla base delle quali c'è il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 228.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

«Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori» (1485) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori», già approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati.

Il disegno di legge è già stato esaminato e approvato articolo per articolo dalla 6^a Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA. f.f. relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 6^a Commissione permanente, il cui testo è il seguente:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo

dell'indennità integrativa speciale riferita alla stessa data.

Art. 3.

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella A, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione.

2. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al comma precedente, il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, è comprensivo della tredicesima mensilità.

Art. 4.

Nei casi di morte, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di reversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i dipendenti dello Stato.

Art. 5.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione, calcolata a norma del precedente articolo 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 6.

1. Nei casi di pensione di reversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è

scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.

2. La prima parte è reversibile per intero e l'altra secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Art. 7.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella B unita alla presente legge.

Art. 8.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987. L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.

Art. 9.

Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è pari al ventotto per cento della retribuzione contributiva definita dall'articolo 1 della presente legge. L'importo del con-

tributo personale è stabilito in misura pari al 6,50 per cento della intera retribuzione annua contributiva, comprensiva della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.

Art. 10.

Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unità tabella C relativo all'età dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.

Art. 11.

1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.

2. Il contributo è determinato ai sensi del precedente articolo.

Art. 12.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva quella definita dal precedente articolo 1, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATI

Tabella A

Anni —	Coefficiente —	Anni —	Coefficiente —
0	0,23865	21	0,46800
1	0,24456	22	0,48700
2	0,25093	23	0,50700
3	0,25775	24	0,52800
4	0,26502	25	0,55000
5	0,27275	26	0,57627
6	0,28093	27	0,60253
7	0,28956	28	0,62880
8	0,29865	29	0,65507
9	0,30819	30	0,68133
10	0,31819	31	0,70760
11	0,32865	32	0,73387
12	0,33955	33	0,76013
13	0,35091	34	0,78640
14	0,36273	35	0,81266
15	0,37500	36	0,83893
16	0,38800	37	0,86520
17	0,40200	38	0,89146
18	0,41700	39	0,91773
19	0,43300	≥ 40	0,94400
20	0,45000		

Tabella B

Anni —	Coefficiente —	Anni —	Coefficiente —
0	—	13	1,47264
1	0,08496	14	1,61896
2	0,17464	15	1,77000
3	0,26904	16	1,92576
4	0,36816	17	2,08624
5	0,47200	18	2,25144
6	0,58056	19	2,42136
7	0,69384	20	2,59600
8	0,81184	21	2,77536
9	0,93456	22	2,95944
10	1,06200	23	3,14824
11	1,19416	24	3,34176
12	1,33104	25	3,54000

Tabella C

Età		Coefficiente		Età		Coefficiente	
—		—		—		—	
≤	20	0,06047		43	0,16225		
	21	0,06490		44	0,16667		
	22	0,06932		45	0,17110		
	23	0,07375		46	0,17552		
	24	0,07817		47	0,17995		
	25	0,08260		48	0,18437		
	26	0,08702		49	0,18880		
	27	0,09145		50	0,19322		
	28	0,09587		51	0,19765		
	29	0,10030		52	0,20207		
	30	0,10472		53	0,20650		
	31	0,10915		54	0,21092		
	32	0,11357		55	0,21535		
	33	0,11800		56	0,21977		
	34	0,12242		57	0,22420		
	35	0,12685		58	0,22862		
	36	0,13127		59	0,23305		
	37	0,13570		60	0,23747		
	38	0,14012		61	0,24190		
	39	0,14455		62	0,24632		
	40	0,14897		63	0,25075		
	41	0,15340		64	0,25517		
	42	0,15782	≥	65	0,25960		

SEGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SEGA. Signor Presidente, telegraficamente vorrei notare che giunge al voto finale un disegno di legge che già ha avuto nel suo *iter* parlamentare un passato alquanto burrascoso in quanto ha dovuto scontrarsi con spinte tendenti a farlo rientrare nella più vasta riforma delle pensioni, in discussione presso l'apposita Commissione speciale.

Ciò avrebbe comportato tempi molto lunghi: è stato invece giusto, come ha fatto la Camera dei deputati, far valere la priorità necessaria dello stralcio rispetto alla riforma generale.

La categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari già da tempo ha pagato un duro prezzo per l'inerzia del sistema, che prevede per essa un trattamento di quiescenza addirittura indecoroso.

Il provvedimento è diretto, da un lato, a perequare il trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari rispetto a quello dei dipendenti statali e degli iscritti alle altre casse di previdenza amministrate dalla competente direzione generale del tesoro; dall'altro lato, è diretto a sanare le difficoltà finanziarie della cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari e per tali finalità viene adottato un sistema di calcolo delle pensioni molto più duttile di quello attuale, istituendo un collegamento con le retribuzioni e le contribuzioni sulla base delle tabelle annesse al nostro esame.

Con questo provvedimento è stata finalmente premiata, non solo per l'urgenza ma anche per il merito, anche a seguito dell'introduzione nel testo della modifica sostanzialmente migliorativa dell'articolo 4, che si riferisce al trattamento dei dipendenti dello Stato come desiderato dalle organizzazioni sindacali e come richiesto in modo esplicito dalla CGIL, una categoria di lavoratori che meritava da tempo di avere il riconoscimento per il servizio prestato e di avere diritto a un giusto trattamento di quiescenza.

Per queste motivazioni, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

«Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti» (1439) (Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Cristofori ed altri; Ferrari Giorgio ed altri)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti», già approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti e Diglio; Cristofori, Bodrato, Bianchi, Bonalumi, Carlotto, Garocchio, Lombardo, Mancini Vincenzo, Patria, Pumilia e Viscardi; Ferrari Giorgio, Bianchi, Cresco, Arisio e Ghinami.

Il disegno di legge è già stato approvato articolo per articolo dalla 11^a Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SPANO OTTAVIO, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 11^a Commissione permanente, il cui testo è il seguente:

Art. 1.

(Prestazioni)

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indrette.

2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

- 1) indennità *una tantum*;
- 2) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d), di cui al comma 1.

5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo.

Art. 2.

(Pensione di vecchiaia)

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settan-

ta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

3. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

4. La misura della pensione non può essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine è quello fissato per l'anno in corso.

5. Se la media dei redditi è superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 è ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.

6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quel-

le considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

8. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 3.

(Pensione di anzianità)

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 4.

(Pensione di inabilità)

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.

2. Per la determinazione della misura della pensione, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 16; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Art. 5.

(Pensione di invalidità)

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purchè vi sia stato successivo aggra-

vamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2.

4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 6.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità)

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino a quando tale regolamento non sarà approvato, varranno le modalità in uso precedentemente.

2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione

della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surrogazione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 7.

(Pensioni di reversibilità ed indirette)

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, commi 2 e 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

5. Le quote delle pensioni di reversibilità e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

Art. 8.

(Pagamento delle pensioni)

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.

2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.

Art. 9.

(Erogazioni a titolo assistenziale)

1. I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscono alla Cassa ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati.

3. Il trattamento di assistenza può essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti, con le modalità stabilite dal comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

(Contributo soggettivo)

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) sul reddito sino a lire 50 milioni: 10 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 50 milioni: 3 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.

3. Il contributo previsto al comma 1 del presente articolo è dovuto, fino al compimento dei cinque anni di cui al comma 7 dell'articolo 2, anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotto alla metà per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Art. 11.

(Contributo integrativo)

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.

Art. 12.

(Reddito professionale)

Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui

al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 13.

(Variabilità dei contributi)

1. La percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la

previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

Art. 14.

(Soppressione dei contributi)

1. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b*) e *c*), della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione all'andamento finanziario della Cassa, e comunque entro il 31 dicembre 1994. Semprechè non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

3. L'aggio riconosciuto ai rivenditori di valori bollati e alle loro federazioni sotto forma di scarto sul prezzo facciale delle marche, di cui alla citata legge 12 marzo 1968, n. 410, non ha carattere di provvigione.

Art. 15.

(Rivalutazione dei redditi)

1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7 e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT, di cui all'articolo 16.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera l'aumento fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

Art. 16.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al comma 1 è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.

5. La variazione si intende approvata come proposta se non intervenga diniego entro due mesi dalla richiesta.

6. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 2,

al comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di lire 100.000 per il primo e secondo, e di lire 10.000 per il terzo.

7. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale verrà determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni)

1. Tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonché quelle relative allo stato di famiglia.

2. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

3. In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti com-

porta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

6. Trascorso il termine fissato dal comma precedente, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.

8. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono, se ripetuti, infrazione disciplinare.

9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25 della presente legge.

10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

11. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti i dottori commercialisti, compresi i pensionati.

Art. 18.

(Pagamento dei contributi)

1. I contributi minimi di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 11, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.

6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione, la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Il termine per il ricorso contro i ruoli, previsto dal comma 3 dell'articolo 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è elevato da trenta a sessanta giorni.

Art. 19.

(Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni)

1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.

Art. 20.

(Controllo delle comunicazioni)

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21.

(Restituzione dei contributi)

1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10, maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonché di una somma pari ad un quinto del contributo sog-

gettivo annuo convenzionale fissato dall'articolo 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.

2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, semprechè non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo è integrato a tale importo.

3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di età e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 o che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di età. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 22.

(Iscrizione alla Cassa)

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera

professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui avviene

2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalità pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.

3. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

4. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purchè sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di ministro, di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi pre-

visti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell'articolo 15, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonchè il contributo di cui all'articolo 11, rapportato a un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

6. Agli effetti del presente articolo, l'iscrizione nell'elenco speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, equivale all'iscrizione nell'albo professionale.

Art. 23.

(Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche)

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.

4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in me-

rito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

5. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

Art. 24.

(Fondi per la previdenza e l'assistenza)

1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

- a) il fondo per la previdenza;
- b) il fondo per l'assistenza.

2. Ogni anno, dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:

- a) per il 5 per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;
- b) per il resto, al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 21.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9, per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

5. L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che all'entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, è trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

Art. 25.

(Comunicazioni per gli anni 1974 e successivi)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

a) data di inizio dell'attività professionale;

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;

c) per ciascun anno dal 1974 in poi:

1) reddito professionale dichiarato, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

2) volume di affari dichiarato agli effetti IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.

Art. 26.

(Riduzione dell'anzianità di iscrizione)

1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1987, l'anzianità venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di età ed il 1987.

2. Per gli iscritti ai quali è applicabile l'articolo 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta a quella ivi prevista.

3. La riduzione è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'età pensionabile, una anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

4. La pensione è commisurata all'anzianità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

5. Per coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), è ridotto a cinque anni e la pensione può essere concessa qualunque fosse l'età dell'avente diritto al momento di iscrizione alla Cassa.

6. Le iscrizioni avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

Art. 27.

(Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio)

Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento dell'entrata in vigore della pre-

sente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 29, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui al comma 2 dell'articolo 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi del precedente articolo 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Pensioni in corso)

I titolari di pensioni di ogni tipo, liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'articolo 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 11, e continuano a fruire del trattamento in atto alla entrata in vigore della legge stessa, rivalutabile ai sensi dell'articolo 16.

Art. 29.

(Contribuzione integrativa per il periodo pregresso)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 27, per un numero continuativo di anni non superiore agli anni intercorrenti fra il 1974, incluso, e l'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. La somma del contributo convenzionale e della integrazione non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 16 fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. L'integrazione può essere rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione

della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

4. Ai fini del comma 2 dell'articolo 2, il reddito annuo professionale sarà pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno.

5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.

Art. 30.

(Riliquidazione delle pensioni)

1. I titolari di pensioni di ogni tipo erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purchè entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 27.

2. L'integrazione contributiva è ammessa per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza del pensionamento. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi del precedente articolo 16 fino all'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Per i titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendano esercitare la facoltà di cui al primo comma, l'integrazione contributiva è dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'articolo 7. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato

deceduto, per le pensioni di reversibilità, e a quello anteriore all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'atto del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 2 dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 27 e 29.

5. Ai pensionati che abbiano esercitato il diritto di cui al comma 1, si applica il comma 3 dell'articolo 10. In tal caso, se hanno continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, può essere loro applicato il comma 7 dell'articolo 2, purchè facciano domanda e versino per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente all'entrata in vigore della legge i contributi integrativi di cui ai commi precedenti, restando assoggettati per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

6. Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 7.

Art. 31.

(Pensionati di altra Cassa di previdenza)

La riliquidazione e la maggiorazione della pensione, previste nei commi da 1 a 5 dell'articolo 30, non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.

Art. 32.

(Iscritti in più albi professionali)

1. L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse

di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.

3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

Art. 33.

(Indennità, compensi e rimborsi spese)

L'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è sostituito dal seguente:

« Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Art. 34.

(Delega di funzioni)

1. All'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonché alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo ».

2. All'articolo 11 della stessa legge è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti ».

3. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purchè in Italia, dal presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza ».

Art. 35.

(Direttore generale)

1. A capo di tutti gli uffici della Cassa è preposto un direttore generale, il quale:

a) coordina il funzionamento degli uffici;

b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

3. Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i dirigenti degli enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 36.

(Disposizione finale)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, della aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia» (1459) (Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custo-

dia», già approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

FRANZA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero raccomandare all'Assemblea l'approvazione in via definitiva di un provvedimento di legge che sana un'ingiustizia che era giusto fosse sanata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica sono iscritti d'ufficio nel ruolo d'onore delle rispettive forze armate, previo collocamento in congedo assoluto, qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure abbiano dato luogo ad un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

È approvato.

Art. 2.

I militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, anche se di sottufficiale, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I militari e i graduati di truppa che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente possono ottenere una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) dello stesso comma.

Possono conseguire una quarta promozione i militari e graduati di truppa che siano titolari di pensione di prima cate-

goria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure siano titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorchè si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente secondo comma.

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

È approvato.

Art. 3.

L'avanzamento di cui al precedente articolo ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna forza armata, ad esprimere giudizi di avanzamento.

I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.

È approvato.

Art. 4.

Restano in vigore le norme della legge 5 marzo 1973, n. 29, come integrate dalla legge 26 novembre 1975, n. 623.

L'articolo unico della legge 2 dicembre 1940, n. 1963, già sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 588, è abrogato.

È approvato.

Art. 5.

I sottufficiali ed i militari ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di

guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.

È approvato.

Art. 6.

L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo assoluto e vi hanno titolo, avverrà in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Art. 7.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai militari e graduati di truppa del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede redigente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

MANCINO ed altri. — «Ordinamento della professione forense» (1472), previ pareri della 1^a e della 6^a Commissione.

**Interrogazioni,
apposizione di nuove firme**

PRESIDENTE. Il senatore Giustinelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-00967, dei senatori Ranalli e Pollastrelli.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

CHIAROMONTE, CONSOLI, VALENZA, IMBRIACO, SALVATO, CALÌ, CANNATA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il centro siderurgico di Bagnoli, a seguito della ristrutturazione impiantistica costata oltre 1.000 miliardi, è in grado se funzionante a pieno regime di raggiungere un'elevata competitività per la modernità dei suoi impianti;

che, dopo la riconversione attuata del centro di Cornigliano, gli stabilimenti di Bagnoli e di Taranto sono gli unici due centri siderurgici a ciclo integrale per prodotti piatti — per i quali l'Italia resta deficitaria dall'estero — e come tali sono ambedue indispensabili per un assetto competitivo ed equilibrato della siderurgia italiana;

che, allo stato, non si è realizzata l'ipotesi di sinergia produttiva tra il gruppo Falck e quello Finsider, considerata dal Governo e dalla Finsider come strumento per consentire tra l'altro il pieno utilizzo degli impianti di Bagnoli;

che un ritardo nell'avvio a pieno regime della produzione della fabbrica di Bagnoli comporterebbe gravi conseguenze. Innanzitutto, infatti, si continuerebbe a produrre in perdita mettendo tutta la siderurgia pubblica in grave difficoltà al momento ormai prossimo della liberalizzazione del mercato nell'ambito comunitario. In secondo luogo, si andrebbe a un degrado impiantistico e produttivo con gravi conseguenze sociali in

un'area così colpita dal punto di vista occupazionale come quella napoletana,

gli interpellanti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intende porre in essere perchè:

sia rispettato nei tempi e nelle modalità pattuite l'accordo tra organizzazioni sindacali, Finsider e Governo del 10 maggio 1984 relativo all'assetto impiantistico, produttivo e occupazionale dello stabilimento di Bagnoli;

la siderurgia italiana, attraverso i necessari processi di ristrutturazione e qualificazione, raggiunga adeguati livelli di efficienza e competitività nell'interesse dell'economia nazionale e sia al contempo garantita l'occupazione.

(2-00398)

LIBERTINI. — *Ai Ministri delle finanze, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Premesso, sulla ristrutturazione in corso dello storico palazzo Carignano di Torino e sulla destinazione d'uso di questo edificio in relazione al recupero del centro storico cittadino e sullo sviluppo delle attività culturali, che:

1) la convenzione conclusa nel 1981 tra la regione Piemonte e il Governo per l'affidamento alla regione stessa della ristrutturazione di palazzo Carignano non è stata mai perfezionata;

2) è stata successivamente stanziata dal FIO la somma di lire 28 miliardi, destinata ai lavori di consolidamento, recupero e ristrutturazione di palazzo Carignano, effettivamente già erogati nella misura del 40 per cento;

3) i lavori di consolidamento e di intervento sulla statica sono già avviati senza che nessuna autorità (regione, comune, provincia, ministeri) abbia mai ufficialmente fatto conoscere se vi sia e quale sia il progetto globale di recupero e di ristrutturazione dell'edificio e la sua futura destinazione. Anzi un dibattito pubblico tenuto a Torino il 20 dicembre, con la partecipazione delle varie autorità e delle soprintendenze, ha reso evidente che si naviga tuttora nella più completa confusione degli obiettivi e dei ruoli;

4) la città di Torino, in conseguenza di una rigida applicazione delle norme di sicurezza, seguita all'incendio del cinema Statuto (norme non applicate alla stessa stregua nelle altre città), registra una larga chiusura di spazi adibiti ad attività culturali, tale da creare un serio disagio e impedimento a queste stesse attività: la stessa Accademia delle scienze si è vista inibire l'uso dei suoi spazi;

5) palazzo Carignano ospita attualmente istituti e corsi universitari, il Museo del Risorgimento, l'Unione culturale Franco Antonicelli e il Club Turati. Tutte queste organizzazioni culturali, per l'intreccio della applicazione delle norme di sicurezza e per i lavori in corso, sono ostacolate in modo serio o impedito nelle loro attività e non appare chiaro quale sorte esse avranno in seguito al completamento della ristrutturazione del palazzo,

l'interpellante chiede di conoscere:

a) se i ministri competenti sono in grado di precisare sulla base di quale progetto siano stati stanziati i fondi del FIO e siano iniziati i lavori e quale autorità abbia approvato eventualmente questo progetto;

b) se vi siano garanzie che palazzo Carignano, da un lato, veda salvaguardati in pieno i suoi valori storici e architettonici e, dall'altro, mantenga nel futuro una destinazione adatta a contribuire allo sviluppo delle iniziative culturali in Torino.

(2-00399)

MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, PISANÒ, POZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che, nella formulazione attuale, vi è contrasto tra la legge professionale dei giornalisti e il codice di procedura penale (i giornalisti sostengono che quest'ultimo viene interpretato dai giudici come prevalente, con conseguenti arresti e incriminazioni);

che la legge professionale, in quanto legge dello Stato e successiva al codice, dovrebbe essere cogente e quindi prevalere nelle interpretazioni, laddove scaturisce, per il giornalista, l'obbligo di tacere le fonti che abbiano carattere fiduciario secondo il principio

della ricerca della verità sostanziale che è cosa diversa dalla verità processuale,

gli interpellanti chiedono di conoscere se si ritenga necessario e non più dilazionabile l'inserimento nel codice di procedura penale (articolo 351) della figura del giornalista fra coloro che sono tenuti al segreto professionale (medici, avvocati, sacerdoti ed altri).

(2-00400)

MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, PISANÒ, POZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che in una recente presa di posizione della FIEG è stato lamentato che «l'unica esigenza che, per il Governo, riveste carattere d'urgenza è quella di garantire la trasmissione in contemporanea dello stesso programma sul territorio nazionale da parte delle emittenti private, mentre per tutte le altre esigenze — da quella di una disciplina antimonopolistica a quella della riduzione dei tempi pubblicitari; da quella della tutela degli altri mezzi a quella della disciplina della concorrenza all'interno dello stesso mezzo televisivo — si può attendere. Sembra emergere» — conclude il comunicato — «una concezione che vede gli interessi della stampa degradati a variabile dipendente della espansione senza regole e senza limiti del mezzo televisivo pubblico e privato, contro la quale gli editori sentono il dovere di reagire con decisione»;

che sono condivisibili, per oggettiva constatazione dei comportamenti governativi sin qui assunti, le considerazioni innanzi riprese,

gli interpellanti chiedono di conoscere la posizione del Governo di fronte ai problemi ancora una volta sollevati dalla FIEG con la recente presa di posizione.

(2-00401)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che i distretti militari hanno mandato al macero, anni addietro, le lettere dei combattenti caduti sui vari fronti durante la guerra 1940-1943, conservate fino ad allora come documentazione allegata alla domanda dei familiari per l'assegno di «presenti alla bandiera», in attesa di pensione di guerra ai congiunti;

se non ritenga che tali lettere dovessero essere considerate documenti storici ed umani da conservare gelosamente negli archivi a disposizione di ricercatori o da restituire alle famiglie interessate, a ricordo e testimonianza di pagine drammatiche della nostra storia.

(3-01170)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MASCIADRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che l'Assemblea dell'Unione europea occidentale ha approvato nella seduta del 2 dicembre la raccomandazione n. 426, relativa al bilancio degli organi ministeriali dell'UEO per l'esercizio finanziario 1984-1985;

che la suddetta raccomandazione chiede al Consiglio dei ministri:

1) di riesaminare il problema dell'applicazione del criterio della crescita zero al fine di precisare che questo criterio non si applica che al bilancio di funzionamento, restando perciò esclusa la parte di bilancio relativa alle pensioni;

2) di stabilire un tasso di aumento per ciascuna categoria di spesa invece che un tasso di aumento unico applicabile al totale netto di bilancio;

3) di proseguire gli sforzi volti a un miglioramento dello statuto del personale nel quadro della concertazione, informando l'Assemblea delle conclusioni degli studi a questo riguardo;

4) di riesaminare il problema di una eventuale sede unica per gli organi ministe-

riali dell'UEO onde arrivare ad una decisione su questo problema per ottenere un legame più stretto di questi due organi, attualmente divisi tra Londra e Parigi, e per permettere di realizzare economie di bilancio attraverso l'integrazione dei servizi,

l'interrogante chiede quali iniziative siano state adottate o intenda adottare in ottemperanza al testo approvato dall'Assemblea dell'UEO.

(4-02504)

SANTALCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 28 novembre 1985, sono stati individuati i comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985;

considerato che sono esclusi i comuni di Letojanni e Gallodoro, della provincia di Messina, malgrado essi abbiano subito gravi danni, al pari di altri,

l'interrogante chiede di sapere se non ritengano di dovere riparare all'ingiustificata esclusione, inserendo nell'elenco dei danneggiati, di cui al predetto decreto, i comuni di Letojanni e Gallodoro.

(4-02505)

CASCIA, COMASTRI, GIUSTINELLI, RASIMELLI, GROSSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Considerata l'importanza della strada statale n. 3 (Flaminia) per i trasporti del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, collegando essa l'Adriatico con il Tirreno nonché la A1 con la A14, attraverso diverse arterie marchigiane che vi si immettono o che possono agevolmente immettersi (in particolare la strada statale n. 76 e la strada statale n. 77, nonché il collegamento Spoleto-Ascoli Piceno) e il sistema viario umbro esistente ed in avanzato stato di realizzazione (E45, strada delle Tre valli umbre) e quindi l'Umbria con il porto di Ancona;

considerato altresì che le opere di ammodernamento sinora eseguite e/o in corso di esecuzione su detta strada statale n. 3, sulle strade statali nn. 76 e 77 e sulla costruenda strada delle Tre valli umbre non completano nessuna di dette arterie e quindi non rendono funzionale il sistema viario che costituiscono;

visto che il programma triennale 1985-87 prevede stanziamenti irrilevanti per la strada statale n. 3, insufficienti per il completamento della strada statale n. 76 e non prevede finanziamenti per la strada statale n. 77 e per integrare quelli già stanziati al fine di eseguire il traforo della Forca di Cerro;

visto anche che detto programma triennale non ha aderito alle priorità indicate dai consigli regionali dell'Umbria e delle Marche,

gli interroganti chiedono di sapere se si intende apportare modifiche a detto programma nel senso di prevedere finanziamenti adeguati per eseguire le opere di ammodernamento sulla strada statale n. 3 nonchè per il completamento dei collegamenti sopra citati.

(4-02506)

**Interrogazioni,
da svolgere in Commissione**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

n. 3-01170, del senatore Boldrini, sulla distruzione delle lettere dei combattenti caduti durante la guerra 1940-1943;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

n. 3-00233, dei senatori Giustinelli ed altri, sui lavori relativi all'acquedotto sul fiume Nera.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 21 gennaio 1986**

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta antimeridiana di domani, 17 gennaio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,10).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari